

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO e ROTUNDO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la legge-quadro sui portatori di *handicap* (legge n. 104 del 1992), in particolare agli articoli 9 e 13, prevede specifici aiuti che i minorati sensoriali devono poter utilizzare per avere la concreta possibilità di frequentare proficuamente gli studi e l'apprendimento universitario. Gli stessi articoli prevedono la figura professionale dell'interprete, cioè lo strumento indispensabile per gli studenti udenti;

questa norma ha, giustamente, creato forti e legittime aspettative nei minorati dell'udito che, fino a poco tempo fa, per le enormi difficoltà didattiche, erano purtroppo costretti a concludere gli studi con la scuola dell'obbligo;

alcune facoltà universitarie sono ancora prive delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 13 della citata legge-quadro;

dopo cinque anni dall'approvazione della legge, molti giovani sordomuti non si vedono riconosciuto il proprio diritto all'apprendimento previsto dalla legge: infatti, molti sono costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perché quest'ultima non gli consente di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni;

recentemente, presso l'università di Lecce, questa situazione ha portato alcuni studenti sordomuti a dover giocoforza rinunciare a frequentare le lezioni universitarie;

talvolta le richieste, per essere positivamente soddisfatte, necessitano di tempi

« burocratici » assai lunghi (fino a tre anni) e questo può sostanzialmente rendere inefficaci gli strumenti stessi —:

come intenda risolvere la situazione illustrata in premessa, garantendo i mezzi e gli strumenti necessari al pieno esercizio del diritto di frequenza e di apprendimento degli studenti sordomuti, come sancito dalla legge n. 104 del 1992;

se non ritenga necessario, per l'esercizio dello stesso diritto, prevedere procedure snelle che consentano, in un periodo breve e ragionevole, di rispondere alle richieste degli studenti, senza che questi perdano anni di studio in attesa di vedersi assegnare gli strumenti tecnici e umani di cui necessitano. (4-10401)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge 104/92, ha provveduto ad istituire, nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge, ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di handicap.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al MURST, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 537/93.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del 22/10/94, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonché per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche

atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo budget ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli di Pisa e Lecce ove sono state segnalate le difficoltà di due studenti sordi, e quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota, ai Rettori delle Università.

In tale nota si è fatto presente che, « pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di handicap, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di handicap o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare ».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

ALEMANNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della difesa, delle finanze e dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

il settimanale *La Schedina* diretto dal dottor Carchidi ha denunciato con vigore e pubblicamente, rispettivamente nei numeri 42, in data 3 giugno 1997, 43, in data 10 giugno 1997, e 45, in data 24 giugno 1997, che la schedina relativa al concorso n. 42 del Totogol di domenica 1° giugno 1997 sarebbe stata viziata da una grave irregolarità;

il « vizio sarebbe contenuto nel referto arbitrale della partita Rieti-Pomezia, in quanto dalle telecronache e dalle testimonianze dei presenti si evidenzerebbe una versione totalmente differente da quella descritta nel referto arbitrale » —:

se intendano accertare, con ogni mezzo di prova, la verità dei fatti per ripristinare la legalità nel Totogol;

se intendano interessare in merito la competente procura della Repubblica presso il tribunale di Rieti, luogo ove sarebbe stato redatto il referto arbitrale, affinché sia verificato se siano commessi reati in danno dei probabili vincitori, secondo quanto denunciato dal settimanale *La Schedina*, che indica che il danno potrebbe essere quantificabile intorno ai due miliardi di lire;

se intendano accertare che non siano in atto tentativi di insabbiamento del fatto da parte di chicchessia, in quanto, stranamente, la cosiddetta stampa nazionale non ha ancora ritenuto di dover informare del fatto il grande pubblico italiano, il quale, come è noto, è interessato alle vicende calcistiche e soprattutto alle vincite;

se intendano assumere apposite iniziative legislative, in tempi strettissimi, che prevedano il divieto per i magistrati ordinari, e in particolare a quelli addetti al settore penale, di far parte contemporaneamente anche della magistratura sportiva;

se intendano altresì adoperarsi, con ogni necessaria urgenza, a tutela dei giocatori che si ritengono danneggiati dai meccanismi previsti attualmente per le vincite nei concorsi e nelle lotterie nazionali.

(4-11411)

RISPOSTA. — *In relazione alla controversa vicenda concernente il risultato della partita Rieti-Pomezia, valevole per il concorso Totogol N. 42 del 1° giugno '97, sono stati interessati il CONI, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Finanze ed il Ministero di Grazia e Giustizia.*

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il CONI ha comunicato che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha ritenuto valido e regolare l'incontro di calcio Rieti-Pomezia, conclusosi con il risultato di 1 a 0 a favore del Rieti, secondo quanto è risultato dal referto arbitrale.

Poiché per i regolamenti vigenti unica fonte di documentazione e prova è quella proveniente dagli ufficiali di gara, la combinazione vincente del concorso Totogol N. 42 del 1° giugno '97 è stata redatta tenendo conto del risultato ufficiale dell'incontro.

Lo stesso referto arbitrale non contiene menzione dell'espulsione di un quinto giocatore dell'U.S. Pomezia che sembra aver determinato le proteste della società pontina.

Il reclamo della Società Pomezia Calcio, per presunto errore tecnico arbitrale, avverso l'omologazione della gara ed il successivo appello alla C.A.F. sono stati rigettati e dichiarati inammissibili.

Il Ministero dell'interno ha fatto presente di non disporre di elementi in merito.

Il Ministero della Difesa ha trasmesso una nota del Comandò Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella quale si comunica che la vicenda è all'attenzione della competente Autorità giudiziaria ed è, pertanto, coperta dal segreto d'indagine.

Il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate ha fatto riferimento a quanto è stato fatto presente dal CONI.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha informato, in relazione alla vicenda di cui trattasi, che la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Rieti ha instaurato procedimento penale per il reato di cui all'articolo 479 c.p., in fase di indagini preliminari.

In ordine al quesito circa le eventuali iniziative legislative da adottare al fine di prevedere « il divieto per i magistrati ordinari di far parte contemporaneamente anche della magistratura sportiva », si fa presente che, attualmente, risulta in discussione al Senato il disegno di legge del Governo n. 1247 presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia, « cosiddetto pacchetto Flick », in tema della responsabilità disciplinare dei magistrati e delle cause di incompatibilità.

Il Ministro delegato per lo sport e lo spettacolo: Valter Veltroni.

AMORUSO, COLONNA, GISSI, IACOBELLIS, MANTOVANO, MANZONI, MARENCO, PAMPO, ANTONIO PEPE, POLI BORTONE e POLIZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

presso la sede regionale della Puglia e la filiale di Bari dell'ente Poste italiane si è recentemente verificato uno straordinario sperpero di denaro pubblico, con circa due miliardi di lire impiegati per compensi al personale e spese legali nonché con assunzioni di nuovi dipendenti disposte nonostante gli esuberi di organico;

in particolare, è da sottolineare l'utilizzo discriminatorio degli straordinari, che sono stati elargiti senza la preventiva consultazione dei sindacati e privilegiando alcuni gruppi di lavoratori rispetto ad altri;

sembra che tali inutili spese siano state finanziate prelevando somme dagli stanziamenti per investimenti;

la sede regionale pugliese delle Poste viene diretta secondo criteri non consoni ad una struttura pubblica che, in quanto tale, gestisce denaro del contribuente;

è opportuno infatti ricordare che gli enti pubblici economici, come l'ente Poste italiane, sono parte della pubblica ammi-

nistrazione, con alcune particolari conseguenze: se da una parte tali organismi non possono fallire, ma sono solo soggetti alla liquidazione coatta amministrativa (articolo del codice civile, 194 e seguenti della legge fallimentare), i loro dirigenti, oltre ad essere tenuti ad operare nel rispetto dell'imparzialità e della buona amministrazione, risultano pubblici amministratori anche ai fini penali —:

quali iniziative intenda intraprendere per fare piena luce sulla gestione della sede regionale pugliese dell'ente Poste italiane e se non ritenga opportuno, a tal fine, costituire un'apposita commissione ministeriale d'inchiesta. (4-07130)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che a seguito della sentenza di condanna del Pretore del lavoro di Bari — si è reso necessario provvedere al pagamento a favore di alcuni dipendenti applicati presso l'ufficio di Bari poste-ferrovia, di circa 300 milioni di lire (comprensivi di spese legali ed interessi), quale compenso per riposi maturati e non goduti dai medesimi nel periodo compreso tra il 1990 ed il 1996.*

Alla conclusione di tale vertenza anche altri dipendenti minacciavano l'apertura di un contenzioso volto ad ottenere il pagamento dei riposi maturati e non goduti e le organizzazioni sindacali proclamavano lo stato di agitazione.

Allo scopo di scongiurare il degenerare della situazione con esiti dannosi per il buon andamento dei servizi e per evitare il verificarsi di una ulteriore condanna che avrebbe comportato una sostanziosa maggiorazione dei costi da sopportare, i competenti organi dell'ente hanno avviato una serie di colloqui con le organizzazioni sindacali ed hanno concordato di fissare il pagamento di quanto dovuto a favore di tutti i dipendenti applicati nella sede Puglia che avevano maturato riposi compensativi non pagati nel periodo 1990/agosto 1996, per una spesa complessiva di 540 milioni di lire.

Nel contempo veniva concordata una diversa organizzazione del lavoro al fine di evitare, nel futuro, il sorgere di analoghe situazioni conflittuali.

Sempre nel corso del 1996 — ha proseguito il ripetuto ente — sono state pagate somme che si aggirano sul miliardo per remunerare prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale applicato al servizio dei conti correnti postali (CUAS) e da quello del recapito, nonché per consentire il recupero della qualità di tutti i servizi postali in ottemperanza di quanto previsto dal contratto di programma.

In tale somma va, altresì, inclusa la spesa sostenuta per gli adempimenti straordinari sostenuti in occasione della chiusura del primo bilancio in regime civilistico.

Quanto alle presunte assunzioni effettuate dalla sede della Puglia, il medesimo ente ha comunicato che nessuna unità è stata assunta a tempo indeterminato mentre, per far fronte a momentanee esigenze di servizio — dovute a temporanee assenze del personale — si è fatto luogo ad assunzioni a tempo determinato.

A fronte della suesposta situazione — ha concluso l'ente — il comportamento dei dirigenti della sede Puglia e della filiale di Bari è da considerare in linea con i principi di buona amministrazione e rispettoso delle direttive contenute nel contratto di programma volte al raggiungimento di una maggiore efficienza nei servizi senza, tuttavia, provocare situazioni di conflittualità all'interno degli uffici.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CANGEMI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in periodo antecedente al 1° maggio 1995, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, con decreti del presidente del tribunale civile e penale di Palermo sono stati nominati alcuni messi di conciliazione nei comuni di Ficarazzi, Monreale, Marino, Misilmeri, Montelepre e Borgetto in provincia di Palermo;

successivamente, in data 9 marzo 1996, il ministero di grazia e giustizia emanava la circolare n. 11/96 che, sulla base di una interpretazione assolutamente scollata dal dato normativo posto dall'articolo 11-bis della legge n. 673 del 1994 e dall'articolo 44 della legge n. 374 del 21 novembre 1991, stabiliva che le nomine dei messi di conciliazione avvenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge 673 del 27 dicembre 1994 dovevano essere revocate, in considerazione del fatto che l'articolo 11-bis, nella parte in cui prevede che alla notificazione degli atti del giudice di pace possono provvedere anche i messi in conciliazione « in servizio », avrebbero introdotto un limite temporale individuato, per l'appunto, nella data del 27 dicembre 1994;

a seguito dell'emanazione della suddetta circolare, il presidente del tribunale di Palermo emanava un provvedimento con il quale revocava la nomina di predetti messi di conciliazione;

la circolare ed il conseguenziale provvedimento di revoca sono stati emanati senza prendere in debita considerazione il fatto che la nomina è avvenuta prima del 1° maggio 1995;

anche a volere aderire alla tesi secondo la quale l'articolo 11-bis avrebbe posto un limite temporale alla possibilità di procedere alla nomina di nuovi messi a seguito dell'entrata in funzione del giudice di pace, tale limite sarebbe potuto scattare soltanto a fare data dal 1° maggio 1995, momento in cui, per l'appunto, è entrato in funzione il giudice di pace, e non a far data dal 27 dicembre 1994, momento in cui è entrata in vigore la legge n. 673 del 1994 —:

se non intenda emanare, ad integrazione della circolare n. 11 del 1996, un proprio atto, di carattere generale, con il quale provvedere al riesame della posizione dei messi di conciliazione nominati prima dell'entrata in funzione del giudice di pace, al fine di riformare gli atti di revoca disposti dal presidente del tribunale di Palermo. (4-06754)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la competente Direzione generale, con circolare n. 6 del 1997, ha modificato la circolare n. 11 del 1996 nel punto in cui veniva fissato al 24.12.1994, e cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 673/1994, il termine finale di legittimità delle nomine a messo di conciliazione da parte dei Presidenti di Tribunale.*

Tale modifica è stata determinata dal fatto che l'interpretazione dell'articolo 13 della legge n. 374/91, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 7 ottobre 1994 convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, deve necessariamente tenere presente quanto disposto dal successivo articolo 49, che stabilisce espressamente il termine del 1° maggio 1995 per la decorrenza degli effetti di alcune disposizioni, tra le quali proprio l'articolo 13 e l'articolo 47.

Tale ultima norma stabilisce, infatti, l'abrogazione del capo I del titolo II dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e quindi anche dell'articolo 28 dello stesso Ordinamento che prevedeva la nomina dei messi di conciliazione da parte dei Presidenti di Tribunale.

Sicché proprio il coordinamento tra gli artt. 13, 47 e 49 della citata legge n. 374/91 ha indotto ad operare una interpretazione dello stesso articolo 13 diversa da quella a suo tempo contenuta nella circolare 11/96, identificando il termine finale che rende legittime le nomine a messo di conciliazione al 1° maggio 1995 e non al 24 dicembre 1994, in quanto la norma concernente il relativo potere risulta esplicitamente abrogata soltanto a decorrere dal 1° maggio 1995.

In conseguenza, la stessa circolare ha precisato che solo le nomine disposte dopo il 1° maggio 1995 vanno considerate illegittime e sono suscettibili di revoca.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CAROTTI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, prevede

che a decorrere dal 1° gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate;

al successivo comma 2 lettera b) vengono indicati i criteri di individuazione delle zone, con riferimento alle condizioni socio-economiche e fisico-ambientali e con particolare rilievo al parametro altimetrico;

l'eventualità dell'esclusione di una parte della provincia di Rieti dall'applicazione dei benefici contributivi previsti dal succitato articolo 11 della legge 537 del 1993 ha già suscitato allarme e preoccupazione tanto fra le associazioni di categoria, quanto tra gli amministratori locali —

se non ritenga di inserire nella nuova classificazione delle zone svantaggiate tutte quelle della provincia di Rieti attualmente interessate ai benefici, alla luce delle difficili condizioni socio-economiche e fisico-ambientali presenti in quel territorio. (4-14286)

RISPOSTA. — *L'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 146/97 (attuazione della delega conferita dall'articolo 22, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola) prevede la riclassificazione delle zone svantaggiate a partire dal 1° gennaio 1998. Con un emendamento al disegno di legge recante la proroga di termini nel settore agricolo (A.S. 2891), in corso di esame al Senato, è stato proposto il differimento di tale termine al 1° gennaio 1999.*

I criteri di individuazione delle nuove zone svantaggiate saranno i seguenti:

a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93;

b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio-economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo 5b del succitato regolamento; in tale

ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.

I parametri, e i valori da attribuire agli stessi, saranno oggetto di ampia concertazione con le Regioni, dal momento che il citato articolo 2 del decreto legislativo n. 146/97 prevede, tra l'altro, che la nuova classificazione avvenga su proposta del Ministro per le politiche agricole d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (in sostituzione del soppresso Comitato permanente di cui alla legge n. 491/93), di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro e sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Alla luce di tutto quanto precede, non è possibile quindi considerare separatamente la posizione della provincia di Rieti, al di fuori del contesto generale della riclassificazione prevista.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel cimitero del Verano — tomba 178 lotto 1° fila 97, della famiglia Duelli — nel 1949 sono stati sepolti temporaneamente i resti mineralizzati non identificati di nove marò del battaglione Barbarigo;

il comune di Nettuno ha ricevuto in data 11 agosto 1997, a titolo di informazione, la comunicazione che il ministero della difesa commissariato generale onoranze caduti in guerra aveva intenzione di provvedere alla sistemazione definitiva dei resti dei sopracitati caduti, a mente della legge n. 204 del 9 gennaio 1951, presso il « Campo della Memoria », realizzato nel comune di Nettuno per raccogliere i resti dei soldati della Repubblica sociale italiana caduti sul fronte di Anzio;

il comune di Nettuno ha risposto alla comunicazione del ministero della difesa precisando che la traslazione delle salme non poteva essere eseguita, in quanto la località indicata come « Campo della Memoria » non ha funzioni cimiteriali, e che viene utilizzata come luogo di commemo-

razione da parte degli ex soldati della Repubblica sociale italiana, essendo presente sul posto una lapide alla memoria;

il ministero della difesa aveva comunicato successivamente al comune di Nettuno che il giorno 26 ottobre 1997 avrebbero traslato nel Sacratio militare di Nettuno le cassette ossario di n. 6 caduti ignoti della Repubblica sociale italiana da inumare nel locale « Campo della Memoria »;

con conseguente risposta il comune di Nettuno aveva richiesto, per l'autorizzazione della traslazione delle salme, al ministero della difesa copia e numero del decreto del ministero della sanità e parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della sanità, con il quale si sarebbe disposta la tumulazione dei suddetti resti mortali nel sepolcro privato « extra coemeteria » e affermava che in assenza di tale documentazione detto trasferimento doveva considerarsi illegittimo e perseguibile dalla legge;

il ministero della difesa non ha presentato la suddetta documentazione al comune di Nettuno, che ha negato l'autorizzazione —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda adottare per far luce sul fatto che il ministero della difesa ha disposto il suddetto trasferimento di salme senza l'autorizzazione del comune interessato. (4-13564)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'On. Interrogante si fa presente quanto segue.*

Presso il Cimitero del Verano a Roma nella tomba privata della famiglia Duelli furono a suo tempo tumulate, temporaneamente, le Spoglie mortali di appartenenti alla X Mas Caduti sul fronte di Anzio nel 1944.

I Reduci di tale Unità, costituitisi in seguito in « Associazione », hanno acquistato un terreno nel comune di Nettuno per erigervi un monumento a ricordo, denominato « Campo della Memoria ».

L'Associazione si è poi resa disponibile a cedere l'area allo Stato tramite il Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, che ai sensi della legge 9 gennaio 1951 n. 204, deve, tra l'altro, provvedere ad assicurare dignitosa e perenne sistemazione ai Caduti della RSI.

Per acquisire il « Campo della Memoria » al patrimonio dello Stato, giusta facoltà concessa dagli articoli 5 e 6 della ripetuta legge il Commissario Generale ha formalizzato con apposito provvedimento in data 16 giugno 1997 la necessità di provvedere all'espropriazione dell'area nel Comune di Nettuno, per pubblica utilità. Quindi in attuazione delle norme di cui all'articolo 71 e seguenti della Legge n. 2359/1865 il 3 settembre u.s. ha chiesto alla Prefettura di Roma, di emettere un decreto di « occupazione temporanea », che non è stato ancora emanato.

Pertanto, non essendo tuttora conclusa la procedura di acquisizione del « Campo della Memoria » al patrimonio pubblico, nessuna autorizzazione poteva essere stata rilasciata dal Ministero della Difesa per la traslazione dei Resti dei Caduti della RSI dal cimitero del Verano all'area in questione nel Comune di Nettuno.

In tale contesto si rappresenta che effettivamente il Col. Santini, in qualità di direttore della Direzione Situazione e Statistica, con decisione autonoma ritenendo che l'autorizzazione da parte della Prefettura di Roma fosse già pervenuta al Commissariato, ha reso noto che il giorno 26 ottobre avrebbe potuto avere luogo l'inumazione in parola. Ciò non significa tuttavia, per quanto è stato riferito, che l'autorizzazione alla traslazione dei resti mortali dei caduti della RSI sia stata prima data e poi negata in seguito alle pressioni del sindaco di Nettuno.

È evidente, comunque, che non appena sarà conclusa l'istruttoria ed emanato il decreto prefettizio, con la possibilità di immediata destinazione a sacrario e luogo di culto pubblico del Campo della Memoria, si potrà procedere alla traslazione in argomento.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

CHINCARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in data 28 ottobre 1997 l'interrogante ha ricevuto dall'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria un elegante cartoncino riportante in copertina a colori una riproduzione del bronzo commemorativo di Guglielmo Marconi ed in terza pagina il seguente testo: « — in fase di pubblicazione il primo numero di un notiziario informativo sui compiti nei quali è istituzionalmente impegnato l'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria le cui funzioni saranno assunte dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla recente legge del 31 luglio 1997, n. 249, il notiziario, che è stato preceduto da un quaderno sui primi problemi applicativi della citata legge di riforma del sistema delle comunicazioni, desidera offrire un'adeguata conoscenza sull'attività espletata dall'istituzione che rappresento, in questa delicata e complessa fase di transizione. Sono lieto di comunicarLe d'aver dato disposizione affinché lo strumento informativo Le venga sistematicamente inviato grazie anche alla cortese disponibilità manifestatami dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il dipartimento per l'informazione e l'editoria » —:

quante siano le copie stampate ed inviate e a quanto ammonti il loro costo complessivo;

quale discrezionalità abbia il dipartimento per l'informazione e l'editoria nelle decisioni di spesa;

se non ritenga che le eleganti forme in cui è stata redatta la citata comunicazione comportino un costo eccessivo per il bilancio del dipartimento. (4-13433)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti su un notiziario informativo concernente l'attività dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, pubblicato dalla Presidenza del*

Consiglio dei Ministri — Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria — si fa presente quanto segue.

L'informazione sulle attività degli organi istituzionali dello Stato rientra tra le competenze del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria di questa Presidenza del Consiglio che, pertanto, è tenuto a provvedervi non solo attraverso le pubblicazioni, ma, anche con la realizzazione di manifesti murali, spot pubblicitari, rassegne stampa anche in lingue estere, non esercitando alcuna discrezionalità sulla scelta.

In tale ambito rientra il « Bollettino Garante Editoria », del quale sono state stampate 1.000 copie, per una spesa di L. 7.500.000. Per quanto riguarda, invece, la stampa del cartoncino informativo del bollettino stesso, si fa presente che il relativo costo è rientrato nelle spese di stampa del fascicolo stesso. Analoghi cartoncini sono stati, infatti, anche recentemente, pubblicati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per sollecitare l'attenzione dei vari destinatari sulla realizzazione di strumenti editoriali di particolare rilievo.

Si precisa, infine, che le spese delle pubblicazioni non gravano sul bilancio del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ma sono imputate sui capitoli 5033 e 5034 del Ministero del Tesoro (Servizi del Provveditorato Generale dello Stato — Categoria IV — Acquisto di beni e servizi) che autorizza la stampa da eseguirsi presso l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:
Parisi.

COLLAVINI, SGARBI, CONTENUTO, BOSCO, DI BISCEGLIE, NICCOLINI, RUFFINO, FRANZ, FONTANINI, BALLAMAN, PRESTAMBURGO, PITTINO e MENIA. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali ed incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:*

nel giugno del 1984 per iniziativa di Italia, Austria e Slovenia, è stata formulata

l'ipotesi di una candidatura olimpica tri-nazionale denominata « Senza Confini »;

quest'idea, sorprendente e rivoluzionaria, al suo apparire riuscì a suscitare crescenti consensi nel mondo sportivo internazionale al punto che, nel settembre 1990, in seguito all'azione congiunta del Coni e dei Comitati Olimpici austriaco e sloveno, la sessione del CIO di Tokio approvò la modifica che consentiva la cooperazione di più Paesi per la disputa dei Giochi;

nel 1994 gli sforzi di tanti anni di lavoro vennero finalmente premiati ed il Coni presentò e sostenne, in collaborazione con Austria e Slovenia, la candidatura di « Tarvisio 2002 - Senza Confini », il cui progetto meritò l'apprezzamento dei membri della commissione del CIO, soprattutto per la modernità e per l'idea di fratellanza tra i popoli che era alla base della proposta;

nell'ottobre 1997 la Carinzia indisse un *Referendum* popolare con il seguente quesito: « Siete favorevoli ad una candidatura comune di Carinzia, Friuli-Venezia Giulia e Slovenia per i Giochi Olimpici Invernali del 2006 ? » il « SI » raggiunse l'82 per cento ed il 3 dicembre successivo la candidatura « Senza Confini » (significativamente espressa in italiano sia in Austria che in Slovenia), batté le prestigiose rivali come Salisburgo e Kitzbuhel;

dopo tredici anni di coerente impegno e di risorse impiegate nella preparazione di un minuzioso progetto, redatto seguendo tutte le indicazioni del Coni, con il quale vi è stata sempre una costante, proficua collaborazione, il Presidente del Coni, Mario Pescante, ha all'improvviso comunicato che la candidatura di Tarvisio « nell'anomalia della sua internazionalità » potrà contare su un appoggio del Coni solo se, o quando, un'altra candidatura italiana dovesse venir meno, significando con ciò che solo Venezia e Torino restano le due candidature italiane, per contro Tarvisio viene indicata come candidatura austriaca, mentre come italiana era stata considerata ed accettata

dal CIO la candidatura precedente « Tarvisio 2002 - Senza Confini »;

per « Tarvisio 2006 », la collaborazione di Austria e Slovenia, al contrario, anziché essere un elemento rafforzativo, diviene elemento discriminante —:

quali siano i motivi che, dopo tredici anni di lavoro comune e di collaborazione leale con Austria e Slovenia, nel rispetto delle direttive del Coni, hanno determinato l'improvvisa presa di posizione del Presidente Pescante affinché venga tolta di gara la candidatura di Tarvisio in quanto internazionale, mentre sino ad oggi era considerata una candidatura nazionale e come tale sostenuta dal Coni;

con quale logica sportiva si vuole l'esclusione della candidatura di Tarvisio da una gara che avrebbe dovuto semplicemente scegliere il miglior progetto tra tutte le candidature nazionali;

se il Governo intenda significare al Coni la grande valenza politica ed il profondo significato della candidatura di Tarvisio per i Giochi Olimpici Invernali del 2006;

se il Governo intenda operare affinché il Coni continui a fornire il proprio sostegno al progetto congiunto di Friuli-Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia, per garantire quella continuità di collaborazione leale che sino ad oggi ha consentito la crescita del grande progetto « Senza Confini » in perfetta linea con l'Europa del futuro. (4-15103)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.*

Nel 1994 l'Italia presentò la città di Tarvisio per l'assegnazione dei Giochi invernali del 2002 e tale candidatura contava, come previsto dalla Carta Olimpica del CIO, sulla possibilità di far svolgere gare in Paesi confinanti (Villach per l'Austria e Kraniska Gora per la Slovenia). In quella circostanza mentre l'Italia presentò Tarvisio, per sua parte l'Austria presentò una candidatura tutta austriaca con la città di Graz.

In data 4 ottobre 1997, il CONI ha inviato alle città che avevano mostrato interesse a candidarsi per i Giochi invernali del 2006, tutti i documenti necessari ai fini della presentazione della candidatura. Poiché le proposte pervenute riguardavano le città di Venezia, Torino e Tarvisio il CONI nominò un'apposita Commissione di valutazione delle stesse.

La Presidenza del CONI ha formalmente ricevuto le autorità delle città e delle regioni interessate nel mese di ottobre/novembre 1997. In data 4 dicembre, un giorno prima della scadenza della presentazione dei dossier di candidatura, il Comitato Olimpico Austriaco comunicava formalmente al CONI la sua decisione di presentare la città di Klagenfurt, insieme a Tarvisio per l'Italia e Kraniska Gora per la Slovenia. A seguito dei chiarimenti richiesti dal CONI il Comitato Olimpico Austriaco ha confermato di voler presentare la candidatura di Klagenfurt come candidatura austriaca ed ha chiesto, nel contempo, all'Italia e alla Slovenia la possibilità di far svolgere le gare nei due Paesi confinanti.

In conclusione, mentre nel 1994 Tarvisio rappresentava una candidatura italiana con possibilità di svolgimento di alcune gare in Austria e Slovenia, nel 1997 la situazione appare esattamente l'opposta: cioè la candidatura di Klagenfurt è austriaca con possibilità di svolgimento di gare in Italia (Tarvisio) e in Slovenia (Kraniska Gara).

Per questo motivo l'Italia non ha potuto valutare la candidatura di Tarvisio, insieme a quella di Torino e Venezia, quale candidatura italiana.

Infatti, un Comitato Olimpico non può presentare come propria la candidatura di una sede che non gli appartiene, come nel caso di Klagenfurt, per la quale ha dato comunque la propria disponibilità per lo svolgimento di parte delle gare a Tarvisio. Infatti il CONI ha fornito al Comitato Olimpico Austriaco ed alla Regione Friuli V. Giulia la propria autorizzazione all'utilizzo del territorio e degli impianti, oltre che la propria collaborazione tecnica ed organizzativa. Proprio in questi giorni il Comitato Promotore della Candidatura di Klagenfurt ha richiesto anche l'utilizzo dell'impianto di

Bob di Cortina d'Ampezzo (Provincia di Belluno, Regione Veneto per il quale il CONI ha già previsto importanti investimenti).

Entro il 1° settembre 1998, la città di Klagenfurt dovrà presentare al CIO il proprio dossier finale di candidatura. Nello stesso tempo dovranno essere formalmente riconfermate le garanzie dei paesi confinanti che il CONI si è già impegnato a dare. Inoltre Tarvisio dovrà richiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia ed al Governo italiano le garanzie formali e sostanziali previste dalla Carta Olimpica per la parte dei Giochi prevista in Italia. In tale occasione si potrà, da parte del Governo, delle Autorità Locali e del CONI studiare le possibilità di intervento per rafforzare la candidatura italiana.

Comunque, il CONI afferma che oggi, come quattro anni fa, guarda con simpatia e con assoluto apprezzamento allo sforzo e all'entusiasmo degli sportivi e degli organizzatori di Tarvisio e della sua Regione e se la candidatura di Torino dovesse uscire anzitempo dalla competizione, va da sé che l'appoggio dello Sport italiano si trasferirebbe sulla candidatura austriaca di Klagenfurt, alla quale vengono associate quelle di Tarvisio e di Kraniska Gora, per lo svolgimento di una parte delle gare con l'utilizzo dei relativi impianti.

Tutto ciò in quello spirito di fratellanza tra i popoli, che dovrebbe compensare il rammarico di una mancata candidatura.

Il Ministro delegato per lo sport e lo spettacolo: Valter Veltroni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

il 14 luglio 1997 sono stati ufficialmente presentati i nuovi dati sulla povertà in Italia relativi all'anno 1996;

il dato offerto all'attenzione degli osservatori politici e degli operatori sociali è allarmante in quanto risultano appartenere alla categoria della povertà ben

2.079.000 famiglie per un totale complessivo di 6.552.000 persone, pari al 12 per cento circa della popolazione nazionale;

la rivista *Volontariato* del 20 settembre 1997, a pagina 15, pubblica una intervista di Pierre Carniti che, giustamente, lancia un allarme sulla emergenza « povertà » ricordando che abbiamo realizzato un sistema politico che, attento a conquistare le preferenze del « centro » che, spesso, si identifica con il ceto medio, non pare altrettanto propenso a conquistare il voto dei poveri e dunque a tutelarne gli interessi;

in particolare afferma Pierre Carniti: « La povertà non è in cima all'agenda politica, né dell'Italia né di nessun altro Paese europeo: è un tema semplicemente rimosso »;

spesso la povertà si accompagna ad una sorta di « diritto politico affievolito », nel senso che i « poveri » sono sostanzialmente esclusi da ogni processo di decisione politica —:

se non ritenga di dover vigorosamente porre, nell'agenda del Governo, il problema di sei milioni e mezzo di italiani che vivono in condizioni di povertà, al fine di attribuire centralità ad un problema che, nel perseguimento degli obiettivi dell'Europa monetaria e dei parametri di Maastricht, viene sostanzialmente esorcizzato senza essere decisamente affrontato. (4-14763)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.

La tutela dei soggetti bisognosi che vivono in condizioni di povertà rappresenta uno degli aspetti principali su cui ho fondato il mio programma di governo.

Ed, infatti, già nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante « Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica », all'articolo 59, comma 41, lett. d), tra le finalità del Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si individua, in attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma del-

l'assistenza, quella relativa alla sperimentazione di misure di contrasto della povertà.

Più specificamente, il comma 43 della predetta legge, prevede che a decorrere dal 1998 sia introdotto, in via sperimentale, l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche o sociali al mantenimento proprio e dei figli.

A tale scopo, entro il mese di giugno prossimo, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto ad individuare i caratteri, la durata ed i particolari del reddito minimo di inserimento. L'individuazione dei destinatari dovrà tenere conto delle condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà, prevedendo il collegamento dal reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro nonché i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza.

Il decreto legislativo di cui sopra dovrà altresì individuare l'ammontare pro-capite del reddito minimo di inserimento, l'integrazione dello stesso con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare, la titolarità ai Comuni dei compiti relativi alle sperimentazioni e le modalità di presentazione presso i Comuni di residenza della domanda per accedere al reddito minimo di inserimento.

Mi sono inoltre adoperata per la ricostituzione della Commissione d'indagine sulla povertà ed emarginazione rimasta priva di una base normativa. Ed, infatti, in data 7 agosto 1997 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la predetta Commissione, che annovera tra le sue funzioni quella di effettuare studi ed indagini volti ad una approfondita conoscenza del fenomeno della povertà ed emarginazione presente in Italia, è stata ricostituita ed è attualmente operante. È di qualche giorno fa la presentazione da parte della Commissione di un documento contenente una prima bozza di decreto volto a disciplinare

l'istituto del reddito minimo di inserimento sulla base dei criteri espressi nella delega sopra citata.

Il documento di cui sopra è attualmente al vaglio dei competenti uffici del Dipartimento per gli Affari Sociali.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

DE LUCA. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

in Brianza (e soprattutto nelle zone di Vimercate, Omago, Agrate eccetera) sono circa 2.300 i posti letto, attualmente esistenti, messi a disposizione delle case di riposo per anziani, ma tale disponibilità appare assolutamente insufficiente per soddisfare il reale fabbisogno della popolazione, posto che, secondo una statistica, nel 2001 in Lombardia l'indice di vecchiaia (il rapporto cioè tra ultrasessantacinquenni ed i giovani) sarà del 135,8 per cento;

alcuni comuni si sono già attivati al fine di non arrivare impreparati allo « appuntamento con la terza e quarta età » e, perciò, sono già in corso lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle ex case di riposo, attualmente denominate Rsa (residenza sanitaria assistenziale);

pur tuttavia esiste una seria preoccupazione, tra la popolazione interessata, che possano verificarsi ritardi o, peggio, che le disponibilità previste risultino poi inferiori alle necessità —:

se non ritenga opportuno effettuare un monitoraggio della situazione appena enunciata, al fine di garantire che non abbiano a verificarsi disagi ritardi, né ci si trovi impreparati alle richieste di assistenza che proverranno in un prossimo futuro. (4-14489)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.*

Per quanto concerne la questione relativa all'insufficienza dei posti letto attualmente esistenti in Brianza per la popolazione anziana rispetto al fabbisogno reale, preciso che trattasi di problematica specificamente locale i cui molteplici aspetti esulano dalla competenza del Dipartimento per gli Affari sociali.

Per quanto concerne invece le funzioni del Ministro per la Solidarietà sociale in materia di politiche per la terza età, occorre evidenziare come nell'attuale quadro normativo la materia dei servizi sociali sia demandata alle Regioni e agli Enti locali: questi ultimi soggetti istituzionali deputati alla erogazione e alla gestione di detti servizi, comprese le funzioni di controllo e di verifica tra cui quelli rivolti alla popolazione anziana.

È altresì previsto dalla vigente normativa che gli Enti locali operino in collegamento con le Aziende Sanitarie locali.

Quasi tutte le Regioni negli ultimi anni hanno approvato leggi di riordino del settore sanitario e socio-assistenziale, definendo contestualmente piani regionali sanitari e socio-assistenziali.

Nell'ambito di tali piani si possono quindi individuare gli obiettivi segnatamente volti alla popolazione anziana: prevenzione dell'isolamento e dell'emarginazione attraverso una serie di servizi, anche domiciliari, e di attività, tra i centri diurni, previsione del ricovero in istituto nei casi di necessità.

Talune regioni hanno cercato di migliorare i livelli di prestazione e di servizi offerti dalle strutture residenziali con l'indicazione di standard organizzativi, strutturali e funzionali. Molte si sono limitate invece soltanto a « riconvertire » le case di riposo in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Il problema degli anziani non autosufficienti è stato affrontato nel contesto dei piani regionali socio-sanitari in riferimento agli specifici Progetti Obiettivo, privilegiando la funzione della assistenza domiciliare, della deospedalizzazione dell'anziano non autosufficiente attraverso l'ospedalizzazione domiciliare (quest'ultima in vero poco attuata) ed attivando l'Unità di Valutazione Geriatrica. Tutto questo seguendo le indi-

cazioni del Progetto Obiettivo per la tutela della Salute degli Anziani del Ministero della Sanità previsto dal Piano Sanitario Nazionale 1992-1995.

È inoltre attualmente allo studio dell'ufficio legislativo del Dipartimento per gli Affari Sociali una proposta di legge quadro di riforma dell'assistenza, intesa a creare un sistema di interventi e servizi sociali nell'ambito dei quali si potranno trovare risposte ai bisogni socio-assistenziali delle persone anziane ed anche la programmazione di interventi per l'efficacia e il controllo sui servizi erogati.

In attesa dell'approvazione e dell'entrata in vigore di tale normativa, con decreto ministeriale n. 144 registrato in data 28 luglio 1997, ho istituito presso il Dipartimento per gli Affari Sociali dei gruppi di lavoro che hanno affrontato temi fondamentali attinenti alla condizione degli anziani (case di riposo, centri sociali, tutela abitativa, Università della terza età ed educazione permanente).

I temi sono stati prescelti sulla base delle domande espresse dagli anziani e da tutte le organizzazioni rappresentative dei bisogni stessi, attenendosi a una linea di intervento sostanzialmente favorevole alla domiciliarità e superando la logica secondo cui gli anziani abbiano bisogno solo di sussidi economici e di ricoveri.

In particolare, il gruppo sulle case di riposo ha elaborato un documento di linee-guida inteso a qualificare l'offerta residenziale sul piano della risposta assistenziale: qualità tecnico-operativa ed umana dei servizi, accesso, formazione degli operatori e del personale amministrativo, rapporto costi/benefici, indicazione di eventuali percorsi assistenziali innovativi, alternativi alla residenzialità.

Il contenuto di tale documento sarà utilizzato sia nel perfezionamento del disegno di legge quadro sull'assistenza sopra citata, sia nella fase di attuazione della stessa.

Al di là della logica che intende la struttura residenziale « casa di riposo » come alternativa « obbligatoria » a risposte diverse e qualificate, nel contesto della nuova normativa si mirerà alla trasformazione di tali strutture, non più di tipo « ospedaliero » ma

come « servizio socio-sanitario » o come « struttura socio-assistenziale » avente anche funzioni sanitarie.

Per realizzare efficacemente questo obiettivo occorrono nuove strategie generali di intervento assistenziale, coordinamento, programmazione e operatività sul territorio, con la indicazione di criteri e standard definiti.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

FINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Corigliano Calabro (Cosenza) ha sede il comando stazione della guardia forestale;

tale comando ha competenza territoriale per il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) con estensione di circa duecento chilometri quadrati e per il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) con estensione di circa trenta chilometri quadrati, per un totale quindi di circa duecentotrenta chilometri quadrati;

tra i compiti demandati a tale comando rientrano quelli di salvaguardia ambientale, di salvaguardia del patrimonio demaniale, di discariche, dei problemi inerenti l'attività venatoria, l'attività di controllo dell'abusivismo edilizio, nonché dei vincoli idrogeologici, ed, infine, il controllo degli incendi sul territorio stesso;

in forza a tale comando risulta essere allo stato attuale il solo maresciallo Nicola Ferraro, il quale, peraltro, risulterebbe aver presentato domanda di pensionamento;

la presenza del solo sottufficiale, ovviamente, non permette al corpo di svolgere la propria attività, nonostante la grande disponibilità del maresciallo Ferraro, il quale senza squadra antincendio deve assistere impotente, tra l'altro, alla distruzione di numerosi ettari di bosco, laddove in presenza di poche altre unità si

potrebbe intervenire in tempo per bloccare le fiamme e quindi salvare un patrimonio boschivo, assolutamente necessario per la salvaguardia ambientale ed evitare dissesti e disastri idrogeologici;

la situazione è peraltro conosciuta al Consiglio dei ministri che ha deliberato, nei giorni scorsi, lo stato di emergenza nella regione Calabria (fino al 31 dicembre 1998) a seguito della situazione di crisi socioeconomica ambientale determinata dalla inadeguatezza del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dalla eccessiva proliferazione di discariche abusive, spesso sotto il controllo di associazioni criminali —:

se intendano prendere provvedimenti per un rafforzamento di tale comando stazione del corpo forestale dello Stato, onde consentire allo stesso di poter svolgere il proprio compito e, quindi, infondere nelle popolazioni interessate nonché agli enti locali quella necessaria tranquillità e fiducia nello Stato e nelle sue istituzioni.
(4-12462)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il Corpo Forestale dello Stato, a causa della grave carenza di personale, ulteriormente aggravatasi di recente per numerosi collocamenti a riposo, si trova in difficoltà per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge non solo nella circoscrizione del Comando Stazione di Corigliano Calabro e nella regione Calabria, ma più in generale in tutte le regioni in cui è presente il Corpo Forestale dello Stato.

In ordine alla situazione segnalata dalla S.V. On.le, nel precisare che l'ispettore Nicola Ferraro ha revocato la propria domanda di collocamento a riposo, si fa presente che allo stato attuale non è possibile incrementare la dotazione di personale per mezzo di trasferimenti d'ufficio, poiché in questo modo si priverebbero altre strutture operative delle necessarie e già scarse risorse umane.

Il Ministero peraltro, per meglio garantire lo svolgimento del servizio sul territorio interessato ha, in ogni caso, disposto la

temporanea aggregazione del citato presidio con la limitrofa Stazione Forestale di S. Demetrio Corona.

Le esigenze segnalate dalla S.V. On.le saranno comunque tenute in considerazione all'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori di un concorso per 1.600 allievi agenti forestali, il cui bando è stato di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

FRAGALÀ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 giugno 1997, a seguito di una visita ispettiva effettuata presso varie sezioni della casa circondariale di Regina Coeli, l'interrogante ha incontrato i signori Salvatore Ferraro e Giovanni Scattone, ivi ristretti perché sottoposti a provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma;

le suddette persone hanno asseverato di avere goduto di un ottimo trattamento penitenziario all'interno dell'istituto, contrariamente a quello ricevuto nel corso della notte in cui erano stati arrestati e trattenuti per alcune ore in questura in esecuzione dell'ordinanza cautelare del giudice —:

per quali motivi i succitati signori Ferraro e Scattone siano stati trattenuti negli uffici della questura;

per quali motivi i succitati signori Ferraro e Scattone non siano stati immediatamente tradotti presso l'istituto penitenziario a disposizione dell'autorità giudiziaria, così come impone la legge per i destinatari di una ordinanza cautelare.
(4-16378)

RISPOSTA. — *Riguardo all'oggetto il Ministero dell'Interno ha fornito le seguenti precisazioni sui tempi della associazione alla casa circondariale delle persone sottoposte a misura cautelare coercitiva.*

Ferraro Salvatore Antonio ha ricevuto la notifica del provvedimento di custodia cautelare alle ore 00.10 del 15 giugno u.s., con contestuale redazione del verbale di arresto. La perquisizione presso la sua abitazione romana è stata eseguita dalle ore 00.15 alle ore 01.45, in assenza dello stesso che ha atteso presso gli Uffici delle strutture investigative operanti al fine di evitare che i numerosi giornalisti presenti all'esterno dell'edificio potessero individuare l'identità delle persone sottoposte a limitazione della libertà persona. Al termine della redazione del verbale di sequestro, iniziato alle ore 03.00, ha sottoscritto l'atto ricevendone copia come prescritto. Durante la permanenza negli Uffici della Questura, Ferraro è stato sottoposto ai rilievi fotosegnalatici di rito. Lo stesso è stato accolto al Carcere di Regina Coeli alle ore 04.00.

Scattone Giovanni ha ricevuto la notifica del provvedimento di custodia cautelare alle ore 23.55, con contestuale redazione del verbale di arresto. La perquisizione presso la sua abitazione è stata eseguita dalle ore 00.10 alle ore 01.30, in assenza dello stesso che ha atteso in Questura per le stesse esigenze di riservatezza sopra delineate. Al termine della redazione del verbale di sequestro, iniziato alle ore 02.20, ha sottoscritto l'atto ricevendone copia come prescritto dalla legge. Durante la permanenza in Questura, Scattone è stato sottoposto ai rilievi fotosegnalatici di rito. Alle ore 04.10 lo stesso è stato associato al Carcere di Regina Coeli.

Liparota Francesco ha ricevuto la notifica del provvedimento di custodia cautelare alle ore 23.45, con contestuale redazione del verbale di arresto. La perquisizione presso la sua abitazione è stata eseguita dalle ore 00.10 alle ore 01.30, in assenza dello stesso che ha atteso in Questura per le esigenze di riservatezza già segnalate. Al termine della redazione del verbale di sequestro, iniziato alle ore 02.20, ha sottoscritto l'atto come prescritto ricevendone copia. Durante la permanenza negli Uffici della Questura, lo stesso è stato sottoposto ai consueti rilievi fotosegnalatici. Alle ore 04.30 è stato accolto al Carcere di Regina Coeli.

Le citate incombenze, necessarie per avviare i suddetti alla custodia cautelare disposta dall'Autorità Giudiziaria, sono state effettuate dal personale operante nel rispetto delle garanzie di legge alla presenza costante dei Funzionari degli Uffici investigativi precedenti.

L'accompagnamento al Carcere di Regina Coeli degli arrestati, allo scopo di tutelare l'immagine degli stessi e la riservatezza delle indagini, è stato iniziato alle ore 03.45 circa, quando, terminate le formalità sopra descritte, è stato accertato che tutti i giornalisti che stazionavano all'esterno della Questura si erano allontanati.

L'Autorità giudiziaria non ha aggiunto ulteriori elementi. Alla luce di quanto sopra esposto non emergono profili di violazione di regole processuali sulla esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 104 del 1992 e la successiva legge n. 123 del 1993 prevedono particolari agevolazioni per gli accompagnatori dei familiari portatori di *handicap*;

il signor Sandro Beloni, in servizio presso la Banca nazionale dell'agricoltura, dal gennaio 1995 usufruisce della suindicata legge dovendo accompagnare un proprio familiare con *handicap*, la consorte Marina Corsetti;

nel cedolino relativo allo stipendio del gennaio 1996, nella colonna « trattenute » alla voce « storno ratei e gratificazioni » è stato detratto al signor Beloni un importo pari a lire 634.322, quale conguaglio per l'anno 1995, sulle mensilità aggiuntive;

il signor Beloni è stato penalizzato nel 1996 di due giorni di ferie, equivalenti allo storno della quota proporzionale dei giorni di riposo, allo stesso spettanti così come previsto dalla legge n. 104 del 1992 e della successiva legge n. 123 del 1993;

tali penalizzazioni andranno ad incidere sulla pensione e sul Frl —:

quali iniziative intendano adottare per ripristinare una situazione di chiara disparità, visto che il trattamento attuato nei confronti del signor Sandro Beloni non è stato applicato nei confronti di altri lavoratori, anche alla luce di quanto affermato con lettera dal servizio personale della Banca nazionale dell'agricoltura, secondo il quale tutto quanto sopra esposto veniva applicato in pieno diritto. (4-11843)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Il caso evidenziato dall'Onorevole interrogante ripropone ancora una volta la complessa e delicata problematica concernente il trattamento economico e giuridico spettante ai soggetti fruitori dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della legge, n. 104/92.

Da informazioni assunte presso la Direzione Centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura presso cui il Sig. Sandro Beloni presta la sua attività lavorativa, è risultato che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 33, 3° e 4° comma della legge sopra citata, al Sig. Beloni è stato applicato il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 1204 del 1971. Pertanto, detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio con esclusione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, così come previsto, del resto, anche in alcune circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Inps, nonché dell'Associazione di categoria in apposite istruzioni.

La Direzione Centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura, afferma altresì che al Sig. Beloni è stato riservato lo stesso trattamento giuridico ed economico applicato nei confronti degli altri dipendenti nelle medesime condizioni.

Aggiungo altresì che in data 17 febbraio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato, su mia proposta, un disegno di legge recante: « Norme per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di

lavoro, di cura e della famiglia » in cui all'articolo 5, comma 2 si prevede espressamente la contribuzione figurativa per i permessi mensili attribuiti ai lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 33, 3° comma della legge n. 104/92.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

GRILLO. — *Ai Ministri delle politiche agricole e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

è stata divulgata la notizia secondo cui a breve, con finanziamento del ministero delle politiche agricole, si provvederà alla copertura radio Vhf/Fn, con ponti radio e stazioni costiere, di tutta la zona dell'alto-medio Adriatico;

per ovvie e molteplici ragioni, appare quanto mai opportuna tale iniziativa, ma non si vede perché la stessa iniziativa non sia stata adottata anche per lo stretto di Sicilia, dove si sono verificati notevoli incidenti ed inconvenienti, che hanno reso critica l'attività peschereccia e talora determinato luttuosi episodi. Le esigenze del sud e del Mediterraneo non sono affatto da meno di quelle dell'Adriatico —:

se intendano estendere al canale di Sicilia la copertura radio Vhf/Fm, con ponti radio e stazioni costiere gestite dalle capitanerie di porto. (4-11673)

RISPOSTA. — *Si premette che l'emanazione del Regolamento di Sicurezza per le unità che operano nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 30.11.1994, n. 655, di conversione del DL. 30.9.94, n. 561, è di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale peraltro ha subordinato della emanazione alla realizzazione, da parte del Corpo della Capitaneria di Porto — Guardia Costiera, di una rete radio in banda VHF/FM.*

A tal fine, è in corso di attuazione il programma « Rete radio automatizzata » (RRA) che consentirà la copertura profonda in onde metriche (VHF) dell'intera area di

competenza nazionale, fino al nuovo limite di abilitazione delle unità adibite alla pesca costiera ravvicinata.

In proposito si rammenta che tale limite, in precedenza fissato in venti miglia, è stato esteso dal citato decreto-legge n. 561/94 a quaranta miglia, ben oltre quindi la copertura radio elettrica garantita dagli apparecchi VHF attualmente in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto.

Lo stesso decreto-legge 561/94 ha stanziato per l'impresa la somma di due miliardi di lire, che permettono la realizzazione soltanto del primo lotto previsto, riguardante la copertura radio in VHF dell'alto e medio Adriatico; sono in corso di svolgimento le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

Contestualmente alla progressiva disponibilità dei fondi, si procederà allo svincolo dei successivi lotti, per il completamento della copertura nel resto del territorio nazionale.

Tale potenziamento, una volta realizzato, consentirà un sistema efficiente e tecnologicamente avanzato per la salvaguardia della vita umana in mare, segnatamente a tutela del ceto peschereccio che è stato afflitto negli ultimi tempi da troppi eventi luttuosi.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

quali azioni abbia posto o intenda porre in essere per modificare la tragica realtà del servizio postale italiano, che può essere paragonato solo ai Paesi sottosviluppati, giammai all'Europa;

se non ritenga che l'attuale apparato delle poste costituisca una vera vergogna dell'Italia;

se possa essere giustificata la perdita, nel solo 1996, di ben settecento miliardi di lire, con un fatturato talmente basso che non trova riscontri neanche con piccoli Paesi;

come si possa giustificare l'erogazione di cinquecento milioni l'anno al presidente dell'ente Poste e di altre centinaia di milioni ai componenti il consiglio di amministrazione dell'ente, nonché di ulteriori milioni agli alti dirigenti;

come si possa trovare una giustificazione al disservizio postale, dovuto alla grande disorganizzazione, visto che alle poste operano ben 187.106 addetti;

se sia a conoscenza del fatto che all'estero una lettera viene consegnata entro le ventiquattro ore, mentre in Italia — se tutto va bene — entro cinque giorni nella stessa città (vedi come ad esempio accade a Roma);

se sia a conoscenza del fatto che in Italia gli uffici postali rimangono aperti solo al mattino e per quattro o cinque ore, mentre in Europa l'intera giornata;

di fronte a questa drammatica realtà, cosa intenda fare e come agire, se intenda cioè lasciare le cose così come stanno o imprimere una reale svolta di cambiamento, rivoluzionando i servizi e riorganizzandoli sul modello europeo;

se e quando ritenga di svolgere questa meritoria opera di costruzione di un servizio postale serio, valido ed efficiente.

(4-08821)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario, azione, quest'ultima, propedeutica alla trasformazione in società per azioni.*

Il passaggio da azienda autonoma ad ente pubblico economico e da questo a società per azioni in tempi ristretti rappresenta una notevole sfida culturale, sociale ed organizzativa; occorre, comunque, tenere presente che modifiche come questa, accompagnata dalla necessità di raggiungere l'equilibrio economico, necessitano non solo di impegno, ma anche di un certo tempo per produrre gli effetti desiderati.

Il processo di trasformazione da amministrazione statale ad organizzazione con connotati d'impresa ha caratterizzato fortemente il profilo gestionale delle « Poste Italiane »: è stato avviato il risanamento finanziario, a partire da condizioni estremamente critiche con un disavanzo corrente di 4.530 miliardi ereditato dalla Amministrazione p.t. che si sta gradualmente recuperando; è stata disegnata la nuova struttura organizzativa; il fabbisogno di personale è stato adeguato alle effettive esigenze della produzione mediante il blocco del turn over, senza far ricorso, quindi, agli ammortizzatori sociali.

La riorganizzazione del servizio postale, inoltre, ha consentito sostanzialmente di rispettare gli obiettivi di qualità prefissati nel settore della corrispondenza; pertanto, se si pensa alla complessità organizzativa e logistica della rete postale, che movimentata ogni anno su tutto il territorio oltre 6 miliardi di oggetti, è comprensibile quale straordinario sforzo progettuale ed operativo sia stato necessario, da parte dell'intera organizzazione postale italiana, per adeguare i tempi di recapito agli obiettivi prefissati.

A garanzia della volontà di raggiungere la completa attuazione dei risultati stabiliti, come segno della massima garanzia e trasparenza delle metodologie adottate per il monitoraggio continuo dei tempi di recapito, l'ente Poste Italiane ha affidato alla Price Waterhouse, che è organismo esterno ed indipendente, il compito di « certificare » la qualità del servizio postale, sulla base delle medesime metodologie utilizzate da tempo per il monitoraggio della qualità dei servizi postali internazionali tra i 21 Paesi che gestiscono complessivamente i 2/3 del traffico postale mondiale.

Per la prima volta in Italia, pertanto, un autorevole e qualificato organismo internazionale certifica le prestazioni di qualità di una grande azienda erogatrice di pubblici servizi.

La società ha precisato, infine, di aver potenziato, in linea con gli impegni assunti con la sottoscrizione della « carta della qualità », lo svolgimento del servizio postale sia ampliando la gamma dei servizi offerti che

prolungando l'orario di apertura di numerose agenzie di base.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MALAVENDA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 28 giugno 1997 la Fiat Auto spa inseriva in tutte le buste paga dei propri dipendenti una lettera ad oggetto: « informazione e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli articoli 10/11/12/20/22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali »;

nella lettera si comunicava che il titolare del trattamento dei dati dei lavoratori, per la Fiat Auto spa con sede legale in Torino corso Agnelli 200, è il responsabile *pro tempore* dell'ente *Information technology* di settore;

la Fiat Auto spa informava inoltre che: « I dati anagrafici e fiscali suoi e dei suoi familiari a carico, o comunque componenti del suo nucleo familiare, e gli estremi del suo conto corrente bancario, a suo tempo da lei comunicati, e le variazioni di dati che ella vorrà in futuro comunicare, sono necessari per l'elaborazione e il pagamento della retribuzione e per ogni adempimento di legge e di contratto, ivi compresi quelli derivanti dalla contrattazione collettiva, anche nei confronti degli istituti di previdenza e assistenza, obbligatorie ed integrative, e dell'amministrazione finanziaria »;

la Fiat inoltre scriveva: « si tratta quindi di segnalazioni, la mancanza delle quali impedirebbe l'instaurazione o la corretta prosecuzione del rapporto di lavoro »;

l'azienda concludeva la lettera chiedendo ai lavoratori ed ai familiari di sottoscrivere dichiarando di esprimere il loro

consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei loro dati;

il 26 giugno 1997 la stessa Fiat e Cgil-Cisl-Uli-Fismic avevano sottoscritto alla presenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un accordo in cui si stabilivano le graduatorie dei millequattrocento lavoratori da espellere dallo stabilimento di Arese;

pare all'interrogante che sussistano dubbi sulle modalità di formazione di tali graduatorie in quanto esse oltre ad essere palesemente discriminatorie (ad esempio su sei Rsu dello Slai Cobas, cinque sono in Cig, senza che le stesse Rsu Slai Cobas siano state convocate alle trattative), risulterebbero ottenute attraverso un utilizzo illecito dei dati personali riservati dei lavoratori —:

in quale modo intendano adoperarsi perché siano salvaguardati i diritti fondamentali dei cittadini lavoratori messi in pericolo da eventuali comportamenti illeciti e abusi della Fiat Auto spa. (4-11729)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato, riguardante le presunte informazioni richieste da FTAT AUTO SPA su questioni non inerenti l'attività lavorativa dei propri dipendenti, appare necessario osservare, in via preliminare, che questo Ministero non ha alcun potere di intervento in materia di gestione dei dati personali di cui alla legge 675/96.*

Comunque, la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, interessata alla vicenda, ha reso noto che la FIOM-CGIL, lo SLAI-COBAS e la FIAT-AUTO si sono rivolti al Garante per la protezione dei dati personali per una pronuncia in merito al modello di richiesta dati inviato ai dipendenti dell'azienda torinese.

L'Autorità garante si è pronunciata formulando taluni rilievi, cui la società si è impegnata a conformarsi.

Per quanto riguarda i problemi relativi all'attuazione dell'accordo sindacale del 26.6.97, sottoscritto presso questo Ministero, avente per oggetto la ristrutturazione aziendale del gruppo FIAT e le relative procedure

di integrazione salariale, si precisa che, per quanto concerne lo stabilimento di Arese, si è recentemente pronunciato il Pretore di Milano, in seguito a ricorso avverso la FIAT AUTO S.p.A., promosso dallo SLAI COBAS, per condotta antisindacale ex articolo 28 della L. 300/70.

Con sentenza del 28.10.97 il Pretore di Milano ha respinto le richieste dell'organizzazione sindacale.

In particolare, il Pretore ha ritenuto l'impossibilità di configurare una reale discriminazione nei confronti dello SLAI COBAS, in relazione al collocamento in CIGS di 5 suoi rappresentanti sindacali, considerata l'assoluta oggettività dei criteri di scelta adottati per l'individuazione dei lavoratori da sospendere.

Lo stesso Pretore ha giudicato non sussistente il comportamento antisindacale, considerato che la sospensione dal lavoro non pregiudica l'esercizio dell'attività sindacale.

Inoltre, ha ritenuto non fondata l'accusa mossa dallo SLAI COBAS relativa ad una lamentata strumentalità dei trasferimenti di alcuni lavoratori sospesi effettuati da reparto a reparto, di alcuni dei lavoratori sospesi, considerata l'epoca in cui gli stessi trasferimenti erano stati effettivamente disposti, anteriore alla compilazione della graduatoria.

Per quanto riguarda presunte irregolarità nella formazione delle graduatorie dei millequattrocento lavoratori (poi ridotti a milletrecentotrentacinque) da collocare in CIGS, nello stabilimento di Arese, come da accordo sindacale del 26.6.97, si fa presente che la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, dall'esame degli elenchi in cui erano stati inseriti i cinque rappresentanti della RSU dello SLAI COBAS, ha dato atto che il punteggio attribuito agli stessi era tale da giustificare la sospensione.

L'eccedenza è stata gestita per 750 lavoratori adottando criteri anagrafici e contributivi, mentre per altri 650 lavoratori si è fatto ricorso a differenti criteri (motivate esigenze tecnico-produttive e organizzative, anzianità aziendale, carichi di famiglia) salvaguardando gli aventi diritto in base al collocamento obbligatorio, le lavoratrici

madri ed avuto riguardo ai limiti posti dalle norme sulla parità uomo-donna.

Da elementi in possesso delle Direzioni Provinciali di Milano e di Torino risulta che nelle eccedenze dei lavoratori sono inseriti rappresentanti della RSU appartenenti a differenti organizzazioni sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MATTEOLI e MIGLIORI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

nel periodo 1987-1992 la Cassa di risparmio di Pisa concesse al gruppo Cosmopolitan, della famiglia Monti ed amministrato dal signor Valerio Veltroni, finanziamenti non garantiti per circa quindici miliardi;

tali finanziamenti furono deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa pisana nonostante il parere contrario dell'ufficio fidi dell'istituto;

la somma elargita non è stata restituita, tanto che il credito è stato passato al « conto sofferenze »;

la pratica è stata oggetto di un esposto alla magistratura da parte del governatore della Banca d'Italia, Fazio;

a seguito delle indagini sull'operato del gruppo — Cosmopolitan, il sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, dottor Nicola Pisano, ha chiesto il fallimento delle tre società del gruppo Cosmopolitan film spa, Tirrenia Golf Club srl e Corsorzio Tirrenia spa — fissando per il 4 febbraio 1997 la prima udienza;

non è da escludere la dichiarazione di bancarotta fraudolenta delle stesse in base all'ipotesi che i finanziamenti avuti dalla Cassa di risparmio di Pisa siano stati utilizzati da Valerio Veltroni per corrispondere un anticipo in merito all'acquisto della « Pacini Costruzioni spa » di Pisa;

negli stessi anni ottanta, la Cassa di risparmio di Pisa acquistò l'Istituto pisano leasing, società in stato prefallimentare,

con un'operazione dai molti aspetti oscuri, tuttora al vaglio della magistratura —:

quali amministratori della Cassa di risparmio di Pisa si siano resi responsabili della concessione di cospicui finanziamenti, peraltro sottratti alla piccola e media imprenditoria locale cui per fini istituzionali tale Cassa dovrebbe prestare la massima attenzione, al gruppo Cosmopolitan, e questo contro il parere negativo dell'uffici fidi della banca stessa;

se risulti in particolare che gli amministratori della Cassa di risparmio di Pisa abbiano tenuto conto che Valerio Veltroni aveva già aperto un contenzioso con la Cassa di risparmio di Venezia e altri istituti di credito;

se risultino legami tra tutti od alcuni membri dell'allora consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pisa al gruppo Monti o ad una o più società che lo compongono, o a Valerio Veltroni;

quali siano state le valutazioni positive che indussero gli amministratori della Cassa di risparmio di Pisa a rilevare l'Istituto pisano leasing in fase prefallimentare;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei membri dell'allora consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pisa;

come intenda tutelare da operazioni avventate e avventurose messe in atto dalla Cassa di risparmio di Pisa i cittadini che affidano a tale istituto i propri risparmi.
(4-07223)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine ai rapporti creditizi fra la Cassa di Risparmio di Pisa ed alcune società facenti capo al signor Valerio Veltroni.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia e ricordate le esigenze di riserbo istruttorio, si fa presente che nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati dall'Organo di vigilanza presso la citata Cassa di Risparmio dal 25 settembre 1995 all'8 febbraio 1996, sono state riscontrate alcune anomalie e sono stati rilevati affidamenti concessi al gruppo

« Pontì Veltroni ». Nella delibera relativa alla concessione della fidejussione all'I.M.I. a garanzia del mutuo di lire 4,6 miliardi accordato da tale istituto ad una società del menzionato gruppo non vi è cenno alla circostanza che la fidejussione veniva rilasciata anche a garanzia del rischio di cambio.

È emerso, inoltre, che i rapporti tra la Cassa di Risparmio di Pisa ed il gruppo « Pontì Veltroni », iniziati nel 1988, si sono fondamentalmente ampliati a seguito dell'escussione, subita dalla « Cassa » nel 1993, di una garanzia di lire 3 miliardi prestata ad altra banca in favore della società « Itafin Brokers S.p.A. », la quale aveva ricevuto un finanziamento in valuta di 60 miliardi, assistito da un contratto di swap con la società « Gestì.Val ».

La ricostruzione ispettiva di tali rapporti è stata acquisita dalla competente Autorità giudiziaria.

Con riferimento, poi, al presunto coinvolgimento degli amministratori della Cassa di Risparmio di Pisa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, interessata dal Ministero di grazia e giustizia, ha a suo tempo comunicato che le indagini preliminari erano destinate ad accertare eventuali responsabilità di amministratori della Cassa di Risparmio di Pisa sotto il possibile profilo di un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 2631 c.c.; delle stesse non si conosce ovviamente l'esito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Pinza.

MIGLIORI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il prestigioso quotidiano inglese *The Guardian* ha pubblicato lo scorso 11 febbraio 1997 un articolo fortemente diffamatorio nei confronti della università italiana e del nostro Paese nel suo complesso;

gravi distorsioni della realtà accademica e politica italiana risultano totalmente offensive ed inaccettabili —

quali iniziative siano state assunte per ristabilire una veritiera immagine del nostro Paese. (4-13105)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare relativa all'oggetto si concorda con l'On.le interrogante nel considerare « fortemente diffamatorio nei confronti delle Università italiane l'articolo dell'11.2.97 apparso sul quotidiano inglese "The Guardian" ».

Non solo detto articolo contiene palesi distorsioni ed interpretazioni della realtà accademica italiana, ma altresì riporta non veritiere affermazioni.

Gli esempi di docenti inquisiti (tutti attualmente o dimissionari o sospesi dal servizio) enunciati unicamente per rafforzare la tesi della corruzione generalizzata all'interno delle Università italiane costituiscono un tentativo non riuscito e assolutamente poco « inglese » di attacco al sistema universitario italiano.

La dott.ssa Bini dell'Istituto di Cultura italiana a Londra, da questo Ministero contattata ai fini della risposta al citato articolo del « The Guardian »; ha infatti testualmente ribattuto in altro articolo, pubblicato sullo stesso quotidiano in data 4.3.97: « simili casi (si riferisce ai professori italiani inquisiti) non sono sconosciuti al mondo universitario britannico ».

Nello stesso articolo del 4.3.97 è stato inoltre fatto rilevare dalla dott.ssa Bini come sia del tutto ridicola la tesi della sussistenza di « discriminazioni razziali » all'interno delle Università, nonché che vi siano « lettori » assunti per supplire all'incapacità dei professori di insegnare lingue straniere.

Tra l'altro nel suddetto articolo non sembra siano ben chiare a chi scrive le funzioni e le attribuzioni che competono ai « lettori »; essi infatti vengono considerati « docenti » mentre in realtà sono assunti con contratto di diritto privato e scelti tra cittadini di madre lingua straniera affinché, accanto ed a supporto dell'attività di insegnamento svolta dal docente titolare della cattedra, permettano l'apprendimento della lingua « viva » ed assistano lo stesso docente svolgendo esercitazioni, seminari ecc.

Non può meravigliare pertanto che, stante il loro ruolo e la loro funzione, i lettori percepiscano uno stipendio molto inferiore a quello dei docenti.

Né il nuovo regime giuridico contenuto nella legge 21.6.1995, n.236 legittima l'assimilazione della categoria dei lettori a quella dei docenti università.

Anche la recente sentenza della Corte Costituzionale del 13.6.1997, n. 174 conferma tale orientamento. Riferendosi ad un insegnante di italiano detta sentenza chiarisce come l'esercizio di funzioni didattiche in ambito universitario non comporta una automatica assimilazione delle stesse a quelle svolte dai professori associati.

In proposito anche il Dipartimento per le politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 12 settembre 1997, prot. 8980 si è espresso nel senso sopra riferito.

La medesima nota ha inteso fornire, tra l'altro, alcuni chiarimenti in relazione alla procedura di infrazione irrogata dalla Commissione europea in ordine alla durata dei contratti di lavoro e allo stato professionale dei lettori.

È stato precisato nella nota che la legge 236/95 ha operato una vera e propria riserva di posti a favore degli ex lettori di lingue (ora chiamati « collaboratori linguistici »).

In effetti il 90 per cento degli ex lettori sono stati inquadrati come tali (il loro rapporto pertanto è ora considerato « a tempo indeterminato »), mentre soltanto il 10 per cento non ha avuto interesse al suddetto inquadramento.

Non può parlarsi quindi di « licenziamenti », ma soltanto di mancato superamento di selezione pubblica (concorsi) che la legge prevede.

Quanto sopra espresso conferma la scarsa conoscenza da parte del giornale inglese « The Guardian » della realtà del mondo accademico e universitario italiano.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo sui quotidiani nazionali appaiono intere pagine pubblicitarie tendenti a reclamizzare i benefici della grande distribuzione;

nella fattispecie, l'ultima inserzione pubblicitaria raffigura due persone con la testa coperta interamente da una busta della spesa con il titolo: « L'onorevole non fa la spesa? », con l'evidente intento di sottintendere il distacco della classe politica dalla realtà e dai problemi concreti;

tale pubblicità appare fortemente ingannevole proprio laddove dà a intendere che la grande distribuzione offrirebbe favolosi e indimostrabili vantaggi ai consumatori (più servizi, riduzione dei prezzi, creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppo del mercato...);

ciò accade proprio mentre è in discussione nella Commissione competente la proposta di blocco per tre anni delle licenze per la creazione di nuovi ipermercati —:

quali iniziative intenda adottare perché sia verificata la correttezza di tale propaganda e se non ritenga di prevedere di rispondere a tali forme di informazione irregolare con iniziative di pubblicità progresso che rappresentino la realtà, educando i cittadini a un consumo consapevole senza buste in testa come viceversa appare nella pubblicità in oggetto. (4-13609)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti sulla correttezza della campagna pubblicitaria promossa dalle associazioni della grande distribuzione a favore dei propri rappresentanti, si fa presente quanto segue.

La campagna della FAID (« L'On.le non fa la spesa? ») diffusa con messaggi pubblicati su quotidiani e caratterizzati da foto di personaggi con la testa coperta da un sacchetto di carta è stata sottoposta al vaglio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale Autorità nell'adunanza del 12 novembre 1997, ha esaminato il caso disponendone l'archiviazione.

Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato infatti i comunicati della FAID sono ispirati dall'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema di interesse sociale generale, orientandola in senso favorevole alle posizioni della FAID stessa anche in relazione al dibattito parlamentare sulla modifica della disciplina del commercio.

La denuncia ha quindi ad oggetto la comunicazione, con carattere socio-politico, di un'Associazione di categoria e non un « messaggio pubblicitario », finalizzato a promuovere la vendita di un determinato prodotto o servizio.

I comunicati della FAID costituiscono quindi espressioni della libertà di manifestazione del pensiero, con la conseguenza che risulta preclusa una loro valutazione ai sensi della disciplina in materia di pubblicità ingannevole di cui al D.lgs. 74/92.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:
Parisi.

PIVETTI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge quadro sull'*handicap* n. 104 del 1992 prevede, fra l'altro, all'articolo 9 e all'articolo 13, lettera *b*), comma 1, la messa a disposizione degli studenti sordi e sordomuti di particolari attrezzature tecniche e sussidi didattici per consentire loro di seguire le lezioni nelle facoltà universitarie: in particolare, si fa riferimento anche alla messa a disposizione della figura professionale dell'interprete per facilitare la frequenza e l'apprendimento da parte degli studenti non udenti;

a cinque anni dalla emanazione della legge n. 104 del 1992, risulta che le iniziative di sostegno agli studenti non udenti sono rimaste inattuato, con la conseguenza che si moltiplicano i casi di studenti costretti ad abbandonare i corsi e, quindi, a non poter esercitare il loro diritto allo

studio. In tal senso sono numerose le segnalazioni e le denunce che pervengono, in modo preciso e documentato, dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti —:

quale sia lo stato di reale attuazione della legge n. 104 del 1992, con riferimento agli studenti non udenti e, più in generale, agli studenti sordomuti;

quali iniziative in tal senso siano state assunte, in particolare, presso gli atenei di Pisa e di Lecce, dove si sono registrati i casi più recenti di abbandono del corso di studi da parte degli studenti non udenti, come segnalato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, a causa della totale indisponibilità di strutture e di personale di appoggio;

con quali iniziative ed in quali tempi e termini si intenda dare piena attuazione alla citata legge n. 104 del 1992 per gli studenti sordi e sordomuti. (4-13178)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge 104/92, ha provveduto ad istituire, nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge, ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di handicap.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al MURST, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 537/93.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del 22/10/94, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti,

nonché per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo budget ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli di Pisa e Lecce ove sono state segnalate le difficoltà di due studenti sordi, e quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota, ai Rettori delle Università.

In tale nota si è fatto presente che, « pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di handicap, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di handicap o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare ».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

POLIZZI e AMORUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

tra il 22 marzo ed il 19 aprile 1997 una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel territorio della parte settentrionale della provincia barese (Toritto, Grumo, Palo del Colle, Mariotto, Palombaio, Altamura), compromettendo gran parte della produzione agricola di quella zona;

tale ennesima calamità ha inflitto un colpo letale al già disastroso comparto agricolo, che pure continua a rappresentare la fonte di reddito principale per la popolazione locale —:

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per far fronte alle difficoltà degli agricoltori che operano nel Nord del Barese. (4-09560)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Per quanto riguarda le gelate verificatesi dal 22 marzo al 19 aprile 1997 nel territorio della provincia di Bari, si comunica che il Ministero ha emesso — su proposta della Regione Puglia — il decreto di declaratoria n. 97/1179/101341 del 10.7.97, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 23.7.97.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

nel disegno di legge finanziaria il Governo aveva previsto, per gli aiuti al settore bieticolo saccarifero, un importo originario di 65 miliardi di lire (tabella C, capitolo 4542) che è stato modificato in un importo di 95 miliardi di lire, a fronte dei 138 miliardi di lire autorizzati dall'Unione europea per la campagna in corso;

la decisione adottata dal Governo pone il settore bieticolo saccarifero in una situazione di profonda e grave incertezza e rischia concretamente di compromettere la

possibilità di riconoscere ai produttori il prezzo pattuito per le bietole già consegnate;

il prezzo di cui sopra è stato determinato nel quadro di un accordo interprofessionale sottoscritto dal ministero per le politiche agricole;

le decisioni assunte dal Governo in merito alle dotazioni finanziarie da destinare agli aiuti per il settore bieticolo saccarifero contraddicono gli impegni assunti dal dicastero agricolo, in sede di stipula del succitato accordo professionale —:

se non ritenga opportuno:

a) ripristinare il totale stanziamento degli aiuti autorizzati (138 miliardi);

b) operare in sede comunitaria per ottenere la trasformazione della quota B in quota A;

c) recuperare, nella prossima legge finanziaria, i circa 95 miliardi di aiuti non stanziati negli anni precedenti, e che sono indispensabili per affrontare il periodo che ci separa dalla andata in regime delle misure volte ad accrescere la competitività del sistema;

d) agire a livello comunitario per impedire l'abolizione degli aiuti nazionali rispetto alla ridiscussione generale del regime zucchero nel 2001, nella consapevolezza che senza la trasformazione della quota B in quota A gli aiuti nazionali sono indispensabili per tutte le aree del Paese;

e) avviare in tempi brevi la concertazione di un piano di settore che costituisca un organico punto di riferimento per l'amministrazione ed i privati circa le linee strategiche di azione finalizzate al miglioramento della competitività del sistema. (4-14567)

RISPOSTA. — *In merito alle diverse questioni poste dalla S.V. On.le, si precisa quanto segue.*

Il Governo, con la legge finanziaria 1998, ha previsto, per gli aiuti da destinare al settore bieticolo-saccarifero, uno stanziamento di 138 miliardi, corrispondente all'importo massimo autorizzato dall'Unione Europea.

Si rammenta peraltro che nel corso del Consiglio agricolo del 15 e 16 dicembre 1997 è stato approvato, nonostante la posizione contraria dell'Italia, un regolamento che vieta la concessione di ogni tipo di aiuto nazionale a decorrere dalla campagna 2001/02.

Il nostro Paese sicuramente risolleverà tale problematica nelle sedi più opportune, ma appare difficile che la Commissione CE sia disposta a riaprire la questione.

Per quanto riguarda la trasformazione della quota B in quota A, una richiesta in tal senso è stata già presentata in occasione del Comitato Speciale del 29 settembre 1997 e ripresa nel Consiglio dei Ministri agricoli del 15 e 16 dicembre 1997.

Si fa presente tuttavia che l'accettazione di tale richiesta comporterebbe una modifica della regolamentazione di base - la cui validità abbraccia il periodo 1995/96-2000/01 - per cui un negoziato al riguardo anticipatamente alla scadenza potrà essere aperto solo in presenza di una disponibilità da parte degli altri Paesi e dell'Esecutivo comunitario.

Al riguardo occorre inoltre precisare che anche una maggiorazione della quota A di un importo pari alla quota B (difficilmente ottenibile) non sarebbe comunque risolutiva, poiché attenuerebbe solo in parte un conto economico compromesso dall'azzeramento degli aiuti nazionali.

Appare pertanto indispensabile che il comparto si attrezzi per poter affrontare le sfide dei prossimi anni; al fine di affrontare in modo razionale lo scenario che si prospetta, il Ministero ha assunto l'impegno di dar luogo ad un organico piano nazionale, per il quale ha di recente insediato un gruppo di lavoro redazionale, diretto a verificare e concretizzare tutte le condizioni di competitività del settore.

Il Ministro per le politiche agricole: Michele Pinto.

RUFFINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che, nel quadro delle indagini sui delitti Giacomini e

Potocco, i carabinieri di Udine hanno acquisito l'elenco dei cittadini iscritti al circolo Arcigay Arcilesbica Elektra e su questa base hanno compilato una serie di schede elettroniche;

se quanto avvenuto trovi effettiva giustificazione nel contesto dell'indagine o se, al contrario, si tratti di una lesione del diritto alla riservatezza di centinaia di cittadini udinesi che nulla hanno a che fare con l'indagine in corso;

quali garanzie ci siano che tale materiale, qualora non più utile alle indagini, sia distrutto e che comunque le notizie in esso contenute non vengano conosciute o diffuse al di fuori del ristretto numero delle persone che operano nell'indagine;

se il Governo intenda assumere iniziative per la tutela e del diritto alla riservatezza dei cittadini, anche impartendo direttive agli organi di polizia. (4-12927)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

A seguito di un omicidio, le indagini di polizia subito avviate si indirizzavano, tra l'altro, verso la ricostruzione della personalità della vittima, al fine di individuare i possibili moventi del crimine.

In tale quadro investigativo emergeva la frequentazione di una discoteca, nella quale la vittima si sarebbe recata, insieme ad altre persone, la sera stessa del delitto.

In conseguenza, l'organo di polizia giudiziaria chiedeva al magistrato di disporre l'acquisizione dell'elenco dei soci del club privato nel cui ambito era gestita la detta discoteca.

Il Pubblico ministero, ritenuta la necessità di identificare tutti i soggetti per i quali appariva un possibile rilievo nelle indagini, emetteva decreto di sequestro di copia dell'elenco degli iscritti al detto club.

In esecuzione di tale atto, personale di polizia sequestrava la documentazione in questione sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico.

Detto materiale veniva acquisito agli atti del procedimento.

Le successive indagini, pur fornendo indicazioni utili sulle frequentazioni della vittima, non consentivano di individuare l'autore del reato.

In conseguenza, l'ufficio procedente ha presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato.

L'autorità di polizia che ha svolto le investigazioni non è in possesso di alcuna data-base contenente la stessa documentazione, che è acquisita agli atti del procedimento.

Da quanto riferito dall'autorità giudiziaria emerge — dunque — che l'acquisizione della documentazione in questione è avvenuta per ragioni connesse alle delicate indagini in atto, conformemente alla normativa processuale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SCALTRITTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la legge 16 luglio 1997, n. 257, conferisce la delega al Governo per l'istituzione del Giudice unico di primo grado;

il termine per l'emanazione del Decreto legislativo è fissato in sei mesi;

tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare è stabilito che si dovrà procedere a sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le Preture circondariali, istituendo, ove occorre, sezioni distaccate di Tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, secondo i criteri oggettivi omogenei che tengono conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti delle difficoltà di collegamenti, dell'indice di contenzioso sia civile che penale (lettera i, primo comma dell'articolo 1);

l'attuale palazzo di giustizia di San Benedetto del Tronto è stato progettato e realizzato di dimensioni tali da consentire

un aumento, anche consistente, di personale e di strutture;

il Comune di San Benedetto e quelli della vallata del Tronto rientrano nella competenza territoriale dell'attuale Pretura di San Benedetto del Tronto quale sezione distaccata e contano complessivamente un numero di abitanti superiore al Comune di Ascoli Piceno e ai comuni limitrofi;

l'indice del contenzioso sanbenedettese (come numero e valore delle cause pendenti e trattate), sia civili che penali, riferito sia alla competenza pretorile che a quella del Tribunale è di gran lunga superiore a quello ascolano —:

se non ritenga assolutamente indispensabile promuovere l'attuale Pretura di San Benedetto del Tronto, ora sezione distaccata della Pretura circondariale di Ascoli Piceno, a sezione distaccata del Tribunale di Ascoli Piceno. (4-13200)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più

possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed econo-

micità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità ricettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 9/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di San Benedetto del Tronto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituirla quale sede distaccata di Tribunale.

Infatti S. Benedetto del Tronto, avendo 86.000 abitanti ed un indice di carico atteso pari a 3,34, è rientrata a pieno titolo nei parametri previsti e — cito testualmente la relazione allo schema di decreto legislativo — non è apparso « opportuno concentrare il relativo bacino sulla sede circondariale ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SCHMID. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

la legge-quadro sui portatori di handicap (legge n. 104 del 1992), in particolare agli articoli 9 e 13, prevede specifici aiuti che i minorati sensoriali devono poter utilizzare per la concreta possibilità di frequentare proficuamente gli studi e l'apprendimento universitario. Gli stessi articoli prevedono la figura professionale del-

l'interprete, come strumento indispensabile per gli studenti non udenti;

questa norma ha, giustamente, creato forti e legittime aspettative nei minorati dell'udito che, fino a poco tempo fa, per le enormi difficoltà didattiche, erano purtroppo costretti a terminare il ciclo degli studi alla scuola dell'obbligo;

alcune facoltà universitarie sono ancora prive delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato alla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 della citata legge-quadro;

dopo cinque anni dall'approvazione della legge, molti giovani sordomuti si trovano a non vedersi riconosciuto il proprio diritto all'apprendimento previsto dalla legge: infatti, molti sono costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perché quest'ultima non gli consente di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni;

recentemente, presso le università di Pisa e di Lecce, questa situazione ha portato alcuni studenti sordomuti a dover giocoforza rinunciare a frequentare le lezioni universitarie;

talvolta le richieste, per essere positivamente soddisfatte, necessitano di tempi « burocratici » assai lunghi (fino a tre anni) e questo può sostanzialmente rendere inefficaci gli strumenti stessi —:

come intenda risolvere la situazione sopra illustrata, garantendo i mezzi e gli strumenti necessari al pieno esercizio del diritto di frequenza e di apprendimento degli studenti sordomuti, come sancito dalla legge n. 104 del 1992;

se non ritenga necessario, per l'esercizio dello stesso diritto, prevedere procedure snelle che consentano, in un periodo breve e ragionevole, di rispondere alle richieste degli studenti, senza che questi perdano anni di studi in attesa di vedersi assegnare gli strumenti tecnici e umani di cui necessitano. (4-10279)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge 104/92, ha provveduto ad istituire, nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge, ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di handicap.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al MURST, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 537/93.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del 22/10/94, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonché per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo budget ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli di Pisa e Lecce

ove sono state segnalate le difficoltà di due studenti sordi, e quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota, ai Rettori delle Università.

In tale nota si è fatto presente che, « pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di handicap, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di handicap o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare ».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

SINISCALCHI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'amministrazione delle Poste e telegrafi ha deciso di sopprimere l'ufficio postale di Napoli che ha sede in corso Vittorio Emanuele n. 48;

detto ufficio serve un rilevante numero di cittadini napoletani che abitano nelle vicinanze della sede postale;

la soppressione dell'ufficio determinerebbe inevitabilmente una enorme penalizzazione per gli utenti del servizio i quali sarebbero costretti a recarsi presso sedi notevolmente più distanti;

in particolare i numerosi anziani che attualmente sono utenti dell'ufficio postale di Corso Vittorio Emanuele, non dotati di automobile, per recarsi presso l'ufficio po-

stale dovrebbero percorrere molte centinaia di metri in più per raggiungere la sede meno distante dalla propria abitazione;

tale faticoso percorso esporrebbe detti anziani, di ritorno da uffici postali più distanti, dopo aver riscosso la pensione, a rischi più concreti di scippi e rapine che già si verificano con frequenza nella zona;

l'ufficio più vicino a quello che si intende sopprimere, sito in via Pontano, è assolutamente inidoneo, date le sue ridotte dimensioni, a far fronte al flusso che deriverebbe dalla moltitudine di utenti i quali, impossibilitati a fruire della sede di Corso Vittorio Emanuele, inevitabilmente si riverserebbero nell'ufficio limitrofo —

per quale motivo si sia pervenuti alla decisione di disporre la soppressione della predetta sede;

quali provvedimenti si intendano adottare per non permettere che gli utenti vengano fortemente penalizzati dalla perdita di un vicino ufficio di primaria importanza. (4-15462)

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che l'ente Poste Italiane (ora società per azioni) — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che la temporanea chiusura dell'agenzia postale Napoli 28 di corso Vittorio Emanuele si è resa necessaria per consentire l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della sede, anche al fine di adeguarla alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994.

Nel comunicare, infine, che i suddetti lavori sono terminati, la medesima società ha precisato che la riapertura dell'agenzia in parola potrà avvenire in tempi brevissimi, non appena sarà stato installato il bancone sportelleria.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali, della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la risposta all'interrogazione n. 4-00319 del 22 maggio 1996, con atto, n. 112/05/26 del 13 gennaio 1997 riporta elementi contraddittori e poco chiari che hanno necessità di essere ulteriormente approfonditi;

si dichiara il fenomeno del « mansionismo » comune in tutto l'impiego di Stato, nel rilevare che, in altre Amministrazioni dello Stato, seppur con molte difficoltà, a tale fenomeno si è tentato di porre rimedio con concorsi interni e provvedimenti legislativi appositi, come accaduto per gli organici della Presidenza del Consiglio (legge n. 400/1988), per quanto concerne il personale della difesa si vuole attendere ancora per portare a soluzione il problema, che risale addirittura all'inizio degli anni settanta, rilasciando all'Aran la soluzione del problema;

la problematica sia comune ad altre amministrazioni dello Stato dovrebbe far pensare alla gravità del problema semmai con maggiore apprensione, richiedendo l'urgenza di un provvedimento legislativo al riguardo;

grosse perplessità vi sono sulla dichiarazione che l'utilizzo di personale al di fuori delle proprie mansioni non abbia portato danni all'erario e quindi, che, non vi siano responsabilità da parte di alcuno, in considerazione che, per ripianare alcuni posti di profili professionali, esempio camerieri, cuochi, addetti alle pulizie, vi è stata la necessità di ricorrere ad appalti di ditte esterne;

appare oltretutto poco coerente l'affermazione che, l'erario ha tratto vantaggio dal fenomeno del mansionismo, poiché se così fosse ciò sarebbe ad esclusivo danno dei dipendenti, i quali, non tutelati, diverrebbero una delle cospicue fonti di risparmio in un'Amministrazione che, negli ultimi anni di sperperi ne ha palesati mol-

tissimi, ciò oltretutto in spregio dei più elementari principi giuridici e costituzionali;

l'asserita sostituzione di personale civile con personale militare, in specie in area amministrativa e delle lavorazioni è evidenziata dall'evoluzione degli organici nelle varie direzioni generali amministrative e negli stabilimenti ed arsenali, tra l'altro neanche è giustificabile, almeno economicamente, che personale militare possa far carriera, come asserito nella risposta, svolgendo compiti non d'istituto;

con ciò non si intende, non riconoscere che, in diversi casi, è difficile immaginare un continuo impiego di personale militare in area operativa, ma ciò appare in contraddizione con lo *status* di tale personale, inoltre, i mezzi giuridici per impiegare personale idoneo in area amministrativa vi sono, vedasi il passaggio all'impiego civile di Stato (articolo 58 della legge 599/1954);

appare poco chiaro è che chi svolge funzioni prettamente d'ufficio e amministrative venga poi pagato ed abbia una progressione di carriera pressoché identica a chi, invece, in area operativa vi trascorre l'intera vita lavorativa, con sperequazioni economiche e di funzione all'interno di tutta l'amministrazione —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di razionalizzare, in applicazione del decreto legislativo n. 29/93, l'impiego del personale migliorandone la professionalità magari emanando un provvedimento opportuno che restituendo alle varie componenti della difesa il giusto ruolo, tuteli il personale militare che, per ragioni di età o di salute è impossibilitato ad operare in area operativa con la continuità che il proprio *status* richiederebbe. (4-08260)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'On. Interrogante si fa presente, ad in-*

tegrazione della risposta data alla precedente interrogazione n.4-00319, che in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stato emanato il decreto legislativo 16 luglio 1997, n.265 recante « Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ».

Tale decreto, all'articolo 2, detta le disposizioni relative alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX e relativi profili professionali, risultanti dalle dotazioni organiche fissate con DPCM 7 febbraio 1997, copertura da realizzare anche attraverso le procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208 della citata legge 549/1995 per la riqualificazione del personale.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, con decreto ministeriale in data 5 novembre 1997; sono state definite le modalità applicative in ambito Difesa delle suddette procedure di riqualificazione sulla base dell'accordo intervenuto in data 24 ottobre 1997 tra Amministrazione della Difesa e Organizzazioni Sindacali, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

È ora in corso di predisposizione il bando relativo alla prima tornata, per complessivi 2.575 posti nelle qualifiche funzionali dalla 5^a all'8^a, dei corsi di riqualificazione professionale in parola attraverso i quali, coerentemente con il processo di ristrutturazione dello strumento militare, si darà soluzione anche al noto problema del « mansionismo ».

Per quel che concerne il ricorso ad appalti a ditte esterne per ripianare alcuni posti di profili professionali resisi vacanti in conseguenza dell'impiego del personale in mansioni superiori, si ribadisce che il fenomeno non ha comportato alcun danno all'erario. Occorre infatti considerare, da un lato, che i costi previdenziali del personale dipendente dalle ditte appaltatrici sono a totale carico delle ditte medesime e dall'altro che la restituzione alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del personale « mansionista » avrebbe obbligato l'Amministrazione a procedere a nuove più

onerose assunzioni in profili di qualifica superiore, assunzioni, peraltro reiteratamente bloccate dalle leggi finanziarie degli ultimi anni.

Quanto poi ai vantaggi che l'Amministrazione della Difesa avrebbe tratto dal fenomeno del mansionismo (prestazioni di livello superiore retribuite con emolumenti di fascia inferiore), corre l'obbligo di far presente che al riequilibrio della cennata situazione ostano i ripetuti differimenti degli effetti dell'articolo 57 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo dei quali disposto dall'articolo 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In relazione all'impiego di personale militare in compiti amministrativi piuttosto che in funzioni operative, si fa rilevare che i recenti provvedimenti delegati concernenti l'area centrale e l'area tecnico-industriale della Difesa non si muovono sulla logica indicata dall'Onorevole interrogante. Infatti sia il D.lgs 16 luglio 1997, n. 264 (articolo 17 - comma 2) sia il D.lgs 28 novembre 1997 n. 459 (articolo 3 - comma 4) prevedono espressamente l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile con conseguente sensibile riduzione degli spazi di impiego finora occupati dal personale militare.

Tale processo sarà accompagnato a tutti i livelli da adeguati programmi di aggiornamento professionale, mirati in particolare alla introduzione nel bagaglio culturale degli operatori militari e civili della Difesa di metodi e tecniche manageriali con il duplice obiettivo di spingere al massimo l'operatività dello strumento militare e di creare le condizioni per una effettiva integrazione fra le due componenti dell'Amministrazione della Difesa.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, dell'interno e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

secondo l'articolo 97 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

l'articolo 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 — Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti — stabilisce che per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio;

la mancata o non tempestiva proposizione di tale istanza produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio;

« in ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore, la data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza » —

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponde al vero che presso la III sezione della Corte dei conti giacciono ancora inevasi moltissimi ricorsi e, in caso affermativo, a quanto ammontano e quali siano le cause che hanno prodotto tale incresciosa situazione;

quali iniziative e provvedimenti, di tipo normativo, si intendano adottare per risolvere la situazione sopra menzionata. (4-12628)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica che i ricorsi pensionistici pendenti presso la Sezione giurisdizionale Lazio, che ha assorbito tra le altre, la soppressa Sezione III giurisdizionale, ammontano a 34570.*

È da tenere presente che 5130 ricorsi si riferiscono a ricorrenti deceduti e che in ordine a tali giudizi si è dato inizio alle procedure finalizzate alla declaratoria di

interruzione dei giudizi ed all'eventuale estinzione degli stessi, ai sensi degli artt. 300 e 301 c.p.c.

Per lo smaltimento degli altri ricorsi, la Sezione sta procedendo secondo le linee di condotta recentemente approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Sezioni giurisdizionali regionali.

Si fa comunque presente che la Legge 19/94, sul decentramento della giurisdizione di responsabilità e pensionistica attribuita alla Corte dei Conti, dovrebbe accelerare anche i procedimenti pensionistici e, in effetti, i dati statistici rilevano, con specifico riguardo agli ultimi tre anni, una relativa accresciuta efficienza dell'attività giurisdizionale, con tempi di definizione dei giudizi alquanto più ridotti rispetto all'epoca pre-riforma.

Più in generale, le cause dell'abnorme contenzioso in corso, che in buona parte si riferisce alla pensionistica di guerra, vanno in parte ricercate in una legislazione che ha spesso riaperto i termini di presentazione delle domande e reso imprescrittibili i diritti patrimoniali dei ricorrenti; con conseguente insorgere di sempre nuove pretese e di sempre nuovi giudizi per aggravamento o per trattamenti di reversibilità in favore di eredi e congiunti.

Altre cause di disfunzione vanno individuate nei complessi formalismi processuali, che spesso si risolvono in lunghe e ripetute istruttorie; nella possibilità per il ricorrente di proporre ricorso e di difendersi senza ministero di avvocato, con la conseguenza che i ricorsi sono spesso tecnicamente mal formulati ed impongono non facili né rapidi adempimenti istruttori; la assoluta gratuità dei giudizi, per cui i ricorsi vengono spesso reiterati dopo essere stati (una o più volte) respinti; infine, nei ritardi con cui gli organi esterni, che sono chiamati a fornire l'apporto istruttorio di loro competenza, esprimono le loro valutazioni.

D'altra parte, specialmente in materia di pensioni di guerra, i collegi giudicanti difficilmente possono assumere le proprie decisioni in mancanza di un conforto tecnico-specialistico, che solo organi esterni possono fornire, per la evidente difficoltà di ricostruire l'evoluzione di stati di salute che

originano in vicende belliche ormai lontanissime nel tempo.

Alla luce di quanto esposto, sembrerebbe quindi essenziale e non più procrastinabile una soluzione legislativa.

La soluzione che, in più occasioni, la stessa Corte dei Conti ha prospettato è, per un verso, di « amministrativizzare » il procedimento di concessione delle pensioni di guerra, con prefissione di termine precisi e perentori (ex artt. 2 e 4 della legge n. 241/90) alla conclusione del procedimento stesso.

Sarebbe inoltre opportuna, sul piano del contenzioso giurisdizionale, l'adozione di una serie di misure come la limitazione dei possibili beneficiari (eredi dell'originario avente diritto), l'introduzione del ministero di avvocato, la previsione di termini ultimi (o ultimativi) di decadenza per la proposizione di ulteriori ricorsi per pensioni di guerra, misure che potrebbero contribuire in maniera decisiva a rendere giustizia in tempi certi e ragionevoli.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: Micheli.

TORTOLI, PARENTI e TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il sostituto procuratore della Repubblica, il dottor Nicola Pisano, ha recentemente aperto un'inchiesta su una serie di operazioni compiute in passato dalla Cassa di risparmio di Pisa, oggetto di una ispezione della Banca d'Italia;

una di queste operazioni riguarda un cospicuo finanziamento, che ammonta a quindici miliardi, concesso dall'ente creditizio alle società immobiliari della famiglia Ponti per la costruzione, a Tirrenia, del complesso turistico e sportivo della Cosmopolitan, società rappresentata a Pisa da Valerio Veltroni, fratello del vice presidente del Consiglio;

a causa del mancato rispetto del programma di rimborso, il suddetto prestito

risulta iscritto nel capitolo delle sofferenze della Cassa con la conseguente comunicazione della avvenuta messa in mora all'intero sistema bancario nazionale ed il passaggio della pratica all'ufficio legale dell'istituto di credito per le consuete operazioni di recupero;

anche altre società di intermediazione finanziaria, quali la Nani srl e la Gestival, di cui Valerio Veltroni è socio, sono state oggetto di indagini nell'ambito della nota inchiesta sulla gestione del patrimonio immobiliare del Pds;

se sia vero che tali finanziamenti riguardano anche la Itafin Brokers, dichiarata fallita;

se sia vero che nei finanziamenti così erogati alle società amministrate da Valerio Veltroni sono coinvolti amministratori della Cassa di Risparmio di Pisa.(4-06354)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine ai rapporti creditizi fra la Cassa di Risparmio di Pisa ed alcune società facenti capo al signor Valerio Veltroni.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia e ricordate le esigenze di riserbo istruttorio, si fa presente che nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati dall'Organo di vigilanza presso la citata Cassa di Risparmio dal 25 settembre 1995 all'8 febbraio 1996, sono state riscontrate alcune anomalie e sono stati rilevati affidamenti concessi al gruppo « Ponti Veltroni ». Nella delibera relativa alla concessione della fidejussione all'I.M.I. a garanzia del mutuo di lire 4,6 miliardi accordato da tale istituto ad una società del menzionato gruppo non vi è cenno alla circostanza che la fidejussione veniva rilasciata anche a garanzia del rischio di cambio.

È emerso, inoltre, che i rapporti tra la Cassa di Risparmio di Pisa ed il gruppo « Ponti Veltroni », iniziati nel 1988, si sono fondamentalmente ampliati a seguito dell'escussione, subita dalla « Cassa » nel 1993, di una garanzia di lire 3 miliardi prestata ad altra banca in favore della società « Itafin Brokers S.p.A. », la quale aveva ricevuto un

finanziamento in valuta di 60 miliardi, assistito da un contratto di swap con la società « Gesti.Val ».

La ricostruzione ispettiva di tali rapporti è stata acquisita dalla competente Autorità giudiziaria.

Con riferimento, poi, al presunto coinvolgimento degli amministratori della Cassa di Risparmio di Pisa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, interessata dal Ministero di grazia e giustizia, ha a suo tempo comunicato che le indagini preliminari erano destinate ad accertare eventuali responsabilità di amministratori della Cassa di Risparmio di Pisa sotto il possibile profilo di un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 2631 c.c.; delle stesse non si conosce ovviamente l'esito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Pinza.

ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di domenica 13 aprile 1997 il Presidente del Consiglio dei ministri si è recato in Albania e, segnatamente a Valona, è stato accolto da una folla definita « esultante » nei suoi confronti;

da numerose notizie di stampa si apprende ora che la folla era stata organizzata da bande criminali tra le quali quella del « boss » di Valona, Lefter, che pubblicamente si è vantato di aver « fatto fuori » nell'ultimo mese un centinaio di « spie » del Presidente Berisha (o presunte tali), di controllare il territorio con i propri gruppi armati e di disporre di ramificati contatti con organizzazioni malavitose anche in Italia;

in effetti, le riprese televisive confermano che le « squadracce » del boss hanno accompagnato per tutta la visita il nostro primo ministro;

da diverse interviste (vedasi il *Corriere della Sera* e *Repubblica* del 28 aprile 1997)

Lefter si è pubblicamente vantato di « non aver bisogno di soldi » come reiteratamente gli sarebbero stati offerti dai nostri servizi segreti e di sicurezza;

l'atteggiamento del nostro primo ministro a Valona, forse alla ricerca di un sospirato applauso, mettono di fatto in difficoltà le nostre forze armate nel momento in cui non ci si rende più conto di chi effettivamente sia considerato in Albania detentore del potere, e cioè delle bande armate od il legittimo governo ed il presidente Berisha (che fino a prova contraria è stato eletto dal libero voto popolare, senza alcuna denuncia di brogli in quelle elezioni) —:

se fosse a conoscenza di chi fossero gli accompagnatori durante la visita a Valona e, in caso positivo, perché tale scorta armata sia stata tollerata;

se di quanto sopra non si fosse a conoscenza, come mai i nostri servizi di sicurezza non conoscessero l'ormai più che famosa figura del boss Lefter e suoi degni compari e se non si sia in questo caso rischiate l'incolumità fisica del Presidente del Consiglio dei ministri;

se, nel caso si fosse fatto finta di non vedere e di non sapere, cosa ciò abbia comportato nei confronti dei rapporti tra Stato italiano e bande ribelli armate, se siano stati fatti versamenti in denaro o promessi salvacondotti o comunque quali rapporti siano stati con esse allacciati;

se ciò non vada comunque a compromettere la sicurezza delle nostre truppe e come sia coerente questo stato di cose con la pluridichiarata volontà di mantenere rapporti con il Governo di Tirana, unico riconosciuto come Governo sovrano in Albania. (4-09647)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede chiarimenti in merito alla visita del Presidente del Consiglio dei Ministri in Albania, nella città di Valona, si fa presente che la stessa è stata organizzata di*

concerto con la Ambasciata Italiana a Tirana e con le Autorità albanesi.

Per quanto riguarda i presunti « accompagnatori » del Presidente del Consiglio On. Prodi, ed i presunti « rapporti allacciati con le bande ribelli », si precisa che il « boss » di Valona citato nell'interrogazione, si identifica in Zani Caushi, che utilizza come proprio il nome del fratello Lefter. È inoltre da escludere nel modo più assoluto che siano state intraprese iniziative intese ad offrire denaro alle organizzazioni malavitose di Valona.

Si osserva infine che le truppe italiane a Valona non sono state coinvolte in incidenti di rilievo, grazie anche all'eccellente collaborazione con le Autorità albanesi e le altre unità della Forza Multinazionale di Protezione. L'operazione « Alba » si è conclusa con l'unanime plauso della Comunità Internazionale e della stessa Albania, e, a seguito della missione, i rapporti con il Governo di Tirana si sono ulteriormente rafforzati ed intensificati.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: Micheli.

ZACCHERA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da ormai oltre dieci anni sono in corso lavori di ristrutturazione del carcere di Verbania;

da ormai diversi anni è utilizzata la parte di fabbricato sistemata con il primo lotto mentre si è in attesa del completamento degli altri servizi, alcuni dei quali essenziali per il funzionamento della struttura;

i predetti lavori sembrano estremamente diluiti nel tempo, senza progressi significativi —

quando si ritenga che saranno conclusi i predetti lavori;

quale sia il costo complessivo presunto dell'opera;

se si preveda di realizzare all'interno della struttura anche alloggi per il personale e gli agenti di custodia. In quest'ultimo caso, se non si ritenga che — stante la assoluta carenza di spazio — occorra rivedere il progetto ed utilizzare gli spazi così ricavati per altri servizi, laboratori, e strutture comuni da utilizzare per il personale e/o i detenuti. (4-14975)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che i lavori di ristrutturazione della Casa Circondariale di Verbania sono stati consegnati nell'ottobre 1991; i lavori del 1° lotto sono terminati nel novembre 1994.

Allo stato sono in corso i lavori del 2° lotto, finiti i quali si potrà ottenere la piena funzionalità della sezione detentiva e della nuova caserma agenti.

Si prevede che occorreranno 300 giorni per l'esecuzione dei lavori.

Le opere di ristrutturazione del 3° lotto concernono la costruzione della palazzina alloggi di servizio e la recinzione del fabbricato. Per tali lavori è già stato redatto il relativo progetto, comportante una spesa di L. 1.800.000.000 non ancora finanziata, che sarà sottoposto alla valutazione del Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria. Pertanto per il momento non è possibile prevedere i tempi di esecuzione dei lavori.

Ad oggi per la ristrutturazione dell'istituto di Verbania sono stati concessi venti miliardi ai quali dovranno essere aggiunti i fondi necessari per il completamento dei lavori (L.1.800.000.000).

Per quanto concerne la eventuale revisione del progetto, si comunica che non è giunta al competente Ufficio nessuna richiesta in tal senso; si fa comunque presente che nell'attuale progetto riguardante la realizzazione della palazzina alloggi, è previsto un locale mensa e ricreativo per il personale penitenziario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.